

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	25
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	26
GIUSTIZIA (II)	»	36
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	43
FINANZE (VI)	»	50
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	64
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	68
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	»	70
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	»	72

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+ E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSА DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI	<i>Pag.</i>	73
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	75

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 1621 Foti e C. 340 Candiani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 31 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.20 alle 10.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 10.30.

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.

C. 1621 Foti e C. 340 Candiani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 ottobre.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.

Segnala che la Conferenza dei presidenti di Gruppo ha previsto l'avvio del provvedimento in Assemblea a partire da venerdì 29 novembre.

Ricorda che nella giornata di lunedì 21 ottobre è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative: ne sono state presentate 99, ritenute tutte ammissibili (*vedi allegato*).

Avverte che, secondo quanto convenuto dai rispettivi Uffici di presidenza delle Commissioni I e II, nella seduta odierna avrà luogo la discussione sul complesso delle proposte emendative.

Carla GIULIANO (M5S) prendendo la parola da remoto, chiede di poter svolgere un intervento sul complesso degli emendamenti.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa notare all'onorevole Giuliano che difficoltà di natura tecnica impediscono l'efficacia del collegamento, rendendo così impossibile seguire il suo intervento. Constatata nuovamente l'impossibilità di ascoltare le considerazioni dell'onorevole Giuliano a fronte di un suo secondo collegamento da remoto, fa presente che, in via eccezionale, le sarà consentito uno spazio di intervento prima

di passare all'esame delle proposte emendative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi conclusa la fase di discussione sul complesso degli emendamenti e rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.
C. 1621 Foti e C. 340 Candiani.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

1.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Sopprimerlo.

1.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20)

1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: « Costituisce colpa grave l'evidente e inescusabile violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese macroscopica violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente ri-

chieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili dal soggetto agente in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri obbligatori per legge delle autorità competenti »;

2) al terzo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo »;

3) il quarto periodo è soppresso;

b) al comma 1-bis, le parole: « deve tenersi conto » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1-octies e 1-novies, il giudice nella quantificazione del danno deve tenere conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno e »;

c) al comma 1-quinquies, il secondo periodo è soppresso;

d) al comma 1-septies, le parole: « aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies » sono soppresse;

e) dopo il comma 1-septies sono aggiunti il seguente:

« 1-octies. Salvo i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, il giudice esercita il potere di riduzione dell'addebito ponendo a carico dei responsabili parte del danno accertato o del valore perduto, valutando le seguenti circostanze:

a) situazioni di grave disorganizzazione amministrativa non imputabile al presunto responsabile;

b) ammontare degli ulteriori danni che l'amministrazione avrebbe potuto evitare ai sensi dell'articolo 52, comma 6, del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

c) complessità applicativa delle norme di settore;

d) ravvedimento operoso del presunto responsabile.

1-novies. Il giudice può esercitare, altresì, in ogni grado di giudizio, il potere riduttivo anche in presenza di ogni altra circostanza di carattere oggettivo o soggettivo rilevata d'ufficio in quanto risultante dagli atti di causa ovvero dedotta dalle parti. In tale ultimo caso, il mancato accoglimento della richiesta di riduzione deve costituire oggetto di specifica motivazione. »;

f) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.

1.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Guerini, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche in materia di azione di responsabilità della Corte dei conti)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti ».

2. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 2 è abrogato.

1.4. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario *ad acta*, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente.

1.5. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Rafforzamento dell'azione amministrativa e del controllo concomitante della Corte dei conti)

1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 22, comma 1, le parole: « , ad esclusione di » sono sostituite dalle seguenti: « con particolare riferimento e priorità per ».

1.6. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Rafforzamento del controllo concomitante)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2020, n. 120, le parole: « , ad esclusione di » sono sostituite dalle seguenti: « con particolare riferimento e priorità per ».

1.7. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 2 è abrogato.

1.8. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci anni »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. L'esecuzione forzata delle decisioni di condanna per danno erariale pro-

nunciata dalla Corte dei conti spetta alla Procura regionale che ha promosso il giudizio contabile. Giudice dell'esecuzione è la sezione giurisdizionale regionale competente. La Corte dei conti ha giurisdizione esclusiva nella materia di cui al presente articolo. La procedura esecutiva si svolge nelle forme del codice di procedura civile secondo il rinvio di cui all'articolo 26 del Regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti). Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260. A tal riguardo il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'articolo 214, comma 1, del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, comunica con frequenza trimestrale al procuratore regionale lo stato della procedura amministrativa di recupero prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica, al fine di valutare le iniziative da intraprendere. Gli atti posti in essere ai sensi di tale disposizione sono esenti dal pagamento di imposte, tasse e contributi a qualunque titolo previste ».

1.9. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

1.10. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e delle auto vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche

competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti ».

Conseguentemente, alla medesima lettera a), sopprimere il numero 2).

1.11. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e delle auto vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti ».

1.12. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « quando il fatto dannoso tragga » è inserita la seguente: « immediata » e le parole: « limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero da uno degli atti che ne costituiscono presupposti diretti, tenuto conto delle osservazioni poste a corredo del testo ».

1.13. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: ovvero da uno degli atti o documenti a tal fine sottoposti a controllo *con le seguenti:* limitatamente alla responsabilità per atto amministrativo sottoposto a visto e registrazione.

1.14. Zaratti, Dori.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

* **1.15.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

* **1.16.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 1.1. è sostituito dal seguente:

« 1.1. Nei casi di conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero nei casi di conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria, la responsabilità per colpa grave viene in rilievo nelle sole ipotesi di negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti ».

1.17. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), numero 2), al capoverso « 1.1. », alinea, premettere le seguenti parole: Fermo restando il controllo giurisdizionale della Corte dei conti sulle transazioni che eccedono dai parametri di

ragionevolezza e congruità rispetto al danno da risarcire,.

1.18. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso « 1.1. », alinea, dopo le parole: con dolo aggiungere le seguenti: o colpa grave.

1.19. Zaratti, Dori.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso « 1.1. », lettera a), dopo le parole: conclusione di aggiungere le seguenti: transazioni stragiudiziali o.

1.20. Paolo Emilio Russo.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con i seguenti:

3) al comma 1-bis, dopo le parole: « deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata » sono inserite le seguenti: « nonché dell'eventuale concorso causale delle stesse ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile »;

3-bis) al comma 1-quinquies, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

3-ter) al comma 1-sexies, le parole: « commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione » sono sostituite con le seguenti: « commissione di un reato contro o in danno della stessa pubblica amministrazione »;

3-quater) al comma 1-septies, le parole: « aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, » sono soppresse;

Conseguentemente, al medesimo comma:

al numero 4), sostituire il capoverso 1-octies con il seguente:

1-octies. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti valuta ogni altra circostanza oggettiva e soggettiva, anche con

riferimento alla complessità applicativa della disciplina normativa o regolamentare di settore, alla grave disorganizzazione amministrativa o all'inerzia della medesima, sempre che essa non derivi dalla negligenza del soggetto chiamato a risponderne innanzi alla Corte, anche rilevandola d'ufficio in ogni grado di giudizio, ai fini dell'esercizio del potere riduttivo. Qualora la richiesta di riduzione sia stata avanzata dalle parti, il giudice è obbligato a motivare il diniego dell'accoglimento dell'istanza;

b) dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) i commi 2-bis e 2-ter sono soppressi;

1.21. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo con le seguenti: il giudice è obbligato a motivare il mancato esercizio del potere riduttivo e.

1.22. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-bis) al comma 1-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il precedente periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, in via assoluta, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono vistati, sottoscritti o ratificati dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri, interni o esterni, di contrario avviso ».

* **1.23.** Montaruli, Sbardella.

* **1.24.** Steger.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

1.25. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:

« 1-octies. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione, previa adeguata motivazione, ponendo a carico del responsabile persona fisica, in quanto conseguenza diretta ed immediata della sua condotta, parte del danno accertato o del valore perduto, commisurandolo, in particolare, alle condizioni soggettive del debitore, al livello di complessità organizzativa dell'ente, alla adeguatezza quali-quantitativa delle relative risorse umane, nonché ad ogni altra circostanza alla quale il giudice riconosca efficacia concausale nella produzione del danno ».

1.26. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 1-octies, primo periodo, dopo le parole: cagionato con dolo aggiungere le seguenti: o colpa grave.

1.27. Zaratti, Dori.

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 1-octies, primo periodo, sostituire le parole: euro 150 e massimo non superiore a due annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al responsabile medesimo con le seguenti: euro 1.000.

1.28. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 1-octies, primo periodo, sostituire le parole: euro 150 e massimo non superiore a due annualità con le seguenti: euro 1.500 e massimo trenta mensilità.

1.29. Zaratti, Dori.

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 1-octies, primo periodo, sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 1.000.

1.30. Zaratti, Dori.

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 1-octies, sopprimere il secondo periodo.

1.31. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: in misura superiore al minimo deve essere motivata con le seguenti: pari al minimo deve essere adeguatamente e specificamente motivata.

1.32. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), numero 4), sopprimere il capoverso 1-novies.

1.33. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 1-novies, primo periodo, dopo le parole: al dirigente inserire le seguenti: o al funzionario.

*** 1.34.** Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*** 1.35.** Zaratti, Dori.

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 1-decies, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.

1.36. Zaratti, Dori.

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 1-decies, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.

1.37. Zaratti, Dori.

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 1-decies, secondo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le seguenti: disciplinare.

1.38. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'assicurazione è litisconsorte necessario.

1.39. Montaruli, Sbardella.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 1, lettera g), le parole da: « di appalto d'opera » fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: « di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore del contratto di appalto lavori ».

1.40. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: compresa la fase dell'esecuzione contrattuale.

1.41. Zaratti, Dori.

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere il capoverso 1-ter.

1.42. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole da: i termini di cui al comma 2 sono dimezzati fino alla fine del capoverso.

1.43. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole da: ; i termini di cui al comma 2 fino a: dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1

1.44. Zaratti, Dori.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: , anche provvisori,

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 2):

al capoverso 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: ; i termini di cui al comma 2 sono dimezzati;

al capoverso 1-quater, sopprimere le parole: , anche provvisori,;

sopprimere il capoverso 1-quinquies.

1.45. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter, primo periodo, sopprimere le

parole: i termini di cui al comma 2 sono dimezzati.

* **1.46.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

* **1.47.** Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: sono dimezzati con le seguenti: sono ridotti di un terzo.

1.48. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: ; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1

Conseguentemente, alla medesima lettera b), numero 2), capoverso 1-quinquies, dopo le parole: a ogni altro soggetto aggiungere la seguente: pubblico.

1.49. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Guerini, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere i capoversi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies.

1.50. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-quater, sopprimere le parole: , con norma di legge o di statuto adottata

previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti,

1.51. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere i capoversi 1-quinquies e 1-sexies.

1.52. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-quinquies, dopo le parole: a ogni altro soggetto aggiungere la seguente: pubblico.

1.53. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tali fini il controllo di cui al comma 1-quater è eseguito dalla Sezione regionale di controllo territorialmente competente in base alla sede del soggetto attuatore.

1.54. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire i periodi primo e secondo con i seguenti: Le amministrazioni centrali possono sottoporre alla sezione centrale della Corte dei conti ai fini del controllo preventivo di legittimità fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a due milioni di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti già avvenuti o per i quali la competente procura contabile abbia noti-

ficato un invito a dedurre. Le sezioni regionali della Corte dei conti si esprimono sulle fattispecie di cui al primo periodo, su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni.

2.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La sezione centrale della Corte dei conti *con le seguenti:* La Corte dei conti.

Conseguentemente, dopo le parole: di contabilità pubblica, anche su *inserire le seguenti:* disposizioni di legge applicabili a.

2.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Larra, Scarpa, Guerini, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità su atti *con le seguenti:* le sezioni riunite della Corte dei conti.

*** 2.3.** Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*** 2.4.** Zaratti, Dori.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico.

2.5. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: degli altri organismi nazionali di diritto pubblico *con le seguenti:* delle società e dei gruppi di cui all'allegato A del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Conseguentemente:

al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: concrete;

al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2.6. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: degli altri organismi nazionali di diritto pubblico *con le seguenti:* delle società e dei gruppi di cui all'allegato A del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2.7. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: in materia di contabilità pubblica *fino alla fine del periodo con le seguenti:* in relazione a ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a due milioni di euro.

2.8. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anche su fattispecie concrete connesse *con le seguenti:* su fattispecie concrete relative

2.9. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anche su *con le seguenti:* anche

mediante l'indicazione dei principi contabili applicabili alle.

2.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: concrete.

2.11. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un milione di euro con le seguenti: 500.000 euro.

2.12. Zaratti, Dori.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ovvero a fatti inserire le seguenti: già avvenuti o

2.13. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: È esclusa la gravità della colpa per gli atti di amministrazione conformi ai pareri resi, ai sensi dell'articolo 69, comma 2 e dell'articolo 95, comma 4, del codice di giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

2.14. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: perentorio.

Conseguentemente, al secondo periodo sopprimere le parole: nel termine di cui al primo periodo.

2.15. Zaratti, Dori.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2.16. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure per l'efficienza della Corte dei conti)

1. L'azione di responsabilità amministrativa o contabile innanzi alle competenti sezioni è esercitata, in via esclusiva, dalla procura generale presso la Corte dei conti, con sede in Roma e articolazioni territoriali in tutte le regioni e province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge qualsiasi disposizione normativa relativa alle procure territoriali della Corte dei conti si intende riferita alla medesima procura generale, cui sono assegnati, oltre al procuratore generale con funzioni di vertice, otto procuratori generali aggiunti, con funzioni di coordinamento, e ottanta viceprocuratori generali, con funzioni istruttorie. Qualsiasi atto, istruttorio o processuale, è valido ed efficace soltanto se reca le sottoscrizioni digitali del viceprocuratore generale territorialmente competente, del procuratore generale aggiunto di coordinamento e del procuratore generale. I magistrati assegnati alla procura generale non possono essere trasferiti alle sezioni centrali o regionali. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, i magistrati attualmente assegnati alla procura generale o alle procure territoriali possono chiedere l'assegnazione a una sezione della Corte dei conti ubicata in regioni diverse da quelle in cui hanno esercitato le funzioni di pubblico ministero.

2. In ogni capoluogo di regione o di provincia autonoma la locale sezione della Corte dei conti, articolata in collegi con provvedimento annuale del rispettivo presidente, svolge funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali. Le attuali sezioni centrali di controllo sono soppresse e sono sostituite dalla sezione centrale per

gli atti e le gestioni dello Stato, dalla sezione centrale per gli atti e le gestioni di enti e società pubbliche nazionali, dalla sezione centrale per gli atti degli organismi sovranazionali, dalla sezione centrale per gli atti e i contratti classificati; esse svolgono funzioni consultive, di controllo e referenti. Le tre sezioni giurisdizionali centrali di appello sono trasformate in unica sezione giurisdizionale centrale di appello. Le sezioni riunite svolgono unitariamente le funzioni di controllo, giurisdizionali, referenti e consultive, in unico collegio, garantendo l'interpretazione nomofilattica vincolante per la procura generale e per tutte le sezioni della Corte dei conti. Ogni magistrato assegnato alle sezioni svolge, a rotazione, tutte le funzioni e non può essere trasferito alla procura generale. A ciascuna sezione della Corte dei conti è assegnato un presidente di sezione e un numero di consiglieri non inferiore a tre. Alle sezioni centrali e alle sezioni regionali per il Lazio, il Piemonte, la Lombardia, la Campania e la Sicilia è assegnato anche un presidente di sezione aggiunto. Alla sezione centrale per gli atti e le gestioni dello Stato sono assegnati non meno di sei presidenti di coordinamento, non meno di quindici consiglieri delegati e non meno di quaranta consiglieri istruttori; ciascun presidente aggiunto coordina più ministeri, ciascun consigliere delegato ha competenza su un solo ministero, l'assegnazione dei consiglieri istruttori è effettuata secondo i carichi di lavoro dei consiglieri delegati. Il controllo concomitante su piani, programmi o progetti può essere attivato dalla Corte dei conti soltanto a richiesta del Parlamento, del Governo o dell'amministrazione pubblica interessata.

3. Il ruolo organico del personale di magistratura della Corte dei conti resta confermato in complessive 636 unità, di cui un presidente della Corte, un presidente aggiunto della Corte, un procuratore generale, un segretario generale, 50 presidenti di sezione, 8 procuratori generali aggiunti, 494 consiglieri e 80 viceprocuratori generali. Restano invariate la progressione giuridica e la progressione economica attual-

mente vigenti per le qualifiche ridenominate.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a tutti gli incarichi direttivi, semidirettivi, apicali e subapicali attualmente in corso. Eventuali esuberanti nella qualifica di presidente di sezione risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono progressivamente riassorbiti mediante gli ordinari collocamenti a riposo. Fino al completo riassorbimento non si procede a nuove promozioni nella medesima qualifica di presidente di sezione.

5. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla carriera di magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, i candidati ammessi alla prova orale, esclusivamente ai fini dello svolgimento di un apposito colloquio psico-attitudinale, sostengono i test psico-attitudinali individuati dal Consiglio di presidenza, per le medesime finalità, nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicometria. Il colloquio psico-attitudinale, diretto dal presidente della seduta con l'ausilio di un esperto psicologo, si svolge dinanzi alla commissione competente per la prova orale, cui è rimessa la valutazione anche dell'idoneità psico-attitudinale.

6. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: « fatto dannoso » sono aggiunte le seguenti: « indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno » e dopo le parole: « occultamento doloso del danno » sono aggiunte le seguenti: « purché realizzato con una condotta attiva, ».

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.01. Paolo Emilio Russo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure per l'efficienza della Corte dei conti)

1. L'azione di responsabilità amministrativa o contabile innanzi alle competenti

sezioni della Corte dei conti è esercitata, in via esclusiva, dalla procura generale presso la Corte dei conti, anche a seguito di segnalazione della procura regionale. Alla procura generale sono assegnati, oltre al procuratore generale, con funzioni di vertice, otto procuratori generali aggiunti, con funzioni di coordinamento, e ottanta viceprocuratori generali, con funzioni istruttorie. A seguito della riduzione del numero dei magistrati che esercitano funzioni requirenti, è aumentato in misura corrispondente l'organico dei magistrati che svolgono funzioni giurisdizionali, consultive, di controllo e referenti. La carriera dei magistrati che esercitano funzioni requirenti è distinta e separata da quella dei magistrati che svolgono funzioni giurisdizionali, consultive, di controllo e referenti.

2 Le sezioni regionali della Corte dei conti sono sostituite da sei sezioni locali. Le sedi ed i criteri per la determinazione della competenza territoriale sono individuati con legge ordinaria. Le sezioni locali sono articolate in collegi formati con provvedimento annuale del rispettivo presidente e svolgono funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali. Ogni magistrato assegnato alle sezioni svolge, secondo un criterio di rotazione temporale, tutte le funzioni. A ciascuna sezione è assegnato un presidente di sezione e un numero di consiglieri non inferiore a tre. Il controllo concomitante su piani, programmi o progetti può essere attivato dalla Corte dei conti soltanto a richiesta del Parlamento, del Governo o dell'amministrazione pubblica interessata.

3 Il ruolo organico del personale di magistratura della Corte dei conti resta confermato in complessive 636 unità, di cui un presidente della Corte, un presidente aggiunto della Corte, un procuratore generale, un segretario generale, 40 presidenti di sezione, 8 procuratori generali aggiunti, 504 consiglieri e 80 viceprocuratori generali. Restano invariate la progressione giuridica e la progressione economica attualmente vigenti per le qualifiche ridenominate.

4. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: « fatto

dannoso » sono aggiunte le parole: « indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno » e dopo le parole: « occultamento doloso del danno » sono aggiunte le seguenti: « purché realizzato con una condotta attiva, ».

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.02. Montaruli, Sbardella.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Rafforzamento della funzione di controllo concomitante della Corte dei conti)

1. Su ogni piano, programma o progetto di sostegno e rilancio dell'economia nazionale, comunque denominato, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale, assicura, in via esclusiva, l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante, di gravi ritardi o di gravi violazioni concernenti il piano, programma o progetto, la sezione centrale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario *ad acta*, che sostituisce, a ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione del piano, programma o progetto, informandone contestualmente il Ministro competente. Le relative deliberazioni della sezione sono impugnabili dall'amministrazione interessata dinanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera f), del Codice di giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

2.03. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Sui principali piani, programmi o progetti, comunque denominati, previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano complementare allo stesso, la Corte dei conti assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ne dà comunicazione all'amministrazione competente ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi, di procedimenti disciplinari nonché ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2.04. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Rafforzamento della funzione di controllo concomitante della Corte dei conti)

1. Su ogni piano, programma o progetto di sostegno e rilancio dell'economia nazionale, comunque denominato, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale, assicura, in via esclusiva, l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

2.05. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, La-carra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al pubblico ufficiale responsabile con le seguenti: ai dirigenti e ai funzionari pubblici responsabili.

*** 3.2.** Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

*** 3.3.** Zaratti, Dori.

*** 3.4.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, La-carra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 150 fino a due annualità con le seguenti: euro 1.000 fino a trenta mesi.

3.5. Zaratti, Dori.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 1.000.

3.6. Zaratti, Dori.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da euro 150 con le seguenti: da una mensilità.

3.7. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 4.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 23, comma 3, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « può essere affidato » sono sostituite dalle seguenti: « è affidato preferibilmente »;

b) il secondo periodo è soppresso.

- 4.1.** Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.

- 4.2.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 51 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Il provvedimento irrevocabile che accoglie la domanda di cui agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale è comunicato al competente procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità. ».

- 4.3.** Enrico Costa, Calderone, Patriarca.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Dopo l'articolo 67 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono inseriti i seguenti:

« Art. 67-bis.

(Definizione alternativa a seguito di invito a dedurre)

1. Con funzione deflattiva del contenzioso di responsabilità e allo scopo di ga-

rantire un più immediato e certo incameramento di somme risarcitorie all'erario, il presunto responsabile, al quale sia stato notificato atto di invito a dedurre, al fine di definire la contestazione oggetto dell'atto di invito a dedurre in alternativa all'emissione dell'atto di citazione, può proporre al pubblico ministero, a pena di decadenza nelle deduzioni presentate ai sensi dell'articolo 72, comma 1, il pagamento in unica soluzione di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria fatta valere con l'invito a dedurre. Per soggetti legati alla pubblica amministrazione da rapporto di impiego il risarcimento proposto, per ogni fatto dannoso, non può comunque superare la somma pari a tre annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al richiedente nell'anno di inizio della condotta. Se il presunto responsabile riveste una carica onoraria, la somma proposta non può essere superiore a tre annualità del trattamento economico spettante al dirigente apicale dell'amministrazione presso cui presta servizio.

2. Il pubblico ministero, qualora concordi con la richiesta, presenta istanza al presidente della sezione giurisdizionale per la fissazione dell'udienza ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 67-ter.

3. La richiesta di definizione di cui al comma 1, presentata personalmente o da difensore munito di procura speciale, è inammissibile nei casi di dolo e di illecito arricchimento del danneggiante.

4. Il pubblico ministero, qualora ritenga la richiesta inammissibile o non concordi con la somma proposta, esprime motivato avviso negativo dandone comunicazione al richiedente ed emette l'atto di citazione ai sensi dell'articolo 86.

5. In caso di presentazione della proposta di cui al comma 1 il termine per l'emissione dell'atto di citazione di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 67 e quello di cui al comma 5 dell'articolo 74 rimangono sospesi fino al deposito dell'ordinanza di cui al comma 5 dell'articolo 67-ter.

6. In caso di pluralità di destinatari di invito a dedurre la sospensione di cui al comma 5 opera anche nei confronti di coloro che non hanno presentato la pro-

posta di cui il comma 1. Del deposito dell'ordinanza il pubblico ministero dà comunicazione ai destinatari di invito a dedurre ai soli effetti della scadenza per il deposito dell'atto di citazione.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il pubblico ministero, verificato l'avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma, dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio nei confronti del presunto responsabile che abbia definito la controversia in alternativa all'emissione dell'atto di citazione.

8. In caso di rigetto dell'istanza o di mancato versamento della somma entro il termine perentorio previsto dall'articolo 67-ter, comma 6, il pubblico ministero procede alle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione erariale.

9. Quando il convenuto nel giudizio di responsabilità, instaurato a seguito di mancato accordo con il pubblico ministero di cui al comma 4, presenta richiesta di rito abbreviato ai sensi dell'articolo 130, il collegio, con il decreto di cui al comma 7 dell'articolo 130, determina la somma dovuta in misura non superiore a quella prevista dal comma 1, nel caso in cui valuti che il dissenso del pubblico ministero sia stato ingiustificato.

Art. 67-ter.

(Procedimento per la definizione alternativa a seguito di invito a dedurre)

1. Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della sezione l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 67-bis, unitamente al fascicolo contenente l'invito a dedurre, le fonti di prova indicate a base della contestazione, le deduzioni presentate dal destinatario dell'invito a dedurre contenenti la proposta di cui al comma 1 dell'articolo 67-bis, i documenti ad essa allegati e il proprio motivato consenso scritto.

2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dinnanzi al giudice monocratico, previamente designato.

3. Tra il giorno del deposito della richiesta e l'udienza non devono decorrere più di trenta giorni.

4. Il decreto è comunicato dalla segreteria della sezione giurisdizionale al pubblico ministero per la notifica al presunto responsabile.

5. All'udienza il giudice monocratico, sentite le parti presenti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, decide con ordinanza non reclamabile entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza del pubblico ministero.

6. Se ricorrono le condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 67-bis, commi 1 e 3, pronuncia ordinanza di cui al comma 5 stabilendo un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il pagamento in unica soluzione della somma concordata tra le parti e rimette gli atti al pubblico ministero per la verifica di cui al comma 7 dell'articolo 67-bis.

7. Se la richiesta di definizione è inammissibile ai sensi dell'articolo 67-bis, commi 1 e 3, il giudice pronuncia ordinanza di cui al comma 5 con la quale rigetta la richiesta e rimette gli atti al pubblico ministero per le determinazioni di cui al comma 8 dell'articolo 67-bis.

8. L'ordinanza di cui al comma 5 è comunicata a cura della segreteria della sezione giurisdizionale al presunto responsabile di cui al comma 1 dell'articolo 67-bis e al pubblico ministero che provvede ai sensi del comma 6 dell'articolo 67-bis. ».

1-ter. All'articolo 130 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 ottobre 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, » sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: « acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero » e le parole: « contestato in citazione » sono soppresse;

c) al comma 3:

1) alle parole: « la richiesta di rito abbreviato » sono premesse le seguenti: « Se formulata in appello »;

2) le parole: « può essere formulata anche per la prima volta in appello, » sono sostituite dalle seguenti: « è presentata »;

d) al comma 4, la parola: « doloso » è sostituita dalla seguente: « illecito »;

e) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

f) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: « alla richiesta, motivando » e le parole: « in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dalla entità del danno » sono soppresse;

2) il secondo periodo è soppresso;

g) il comma 11 è abrogato.

4.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa, Guerini, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 69 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « dispone » è sostituita dalla seguente: « chiede »;

b) al comma 2, la parola: « dispone » è sostituita dalla seguente: « chiede »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La richiesta di archiviazione, debitamente motivata, è sottoposta al visto del procuratore regionale. » ;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La richiesta di archiviazione, vistata dal procuratore generale, è comunicata al destinatario dell'invito a dedurre e alla sezione giurisdizionale regionale, unitamente al fascicolo istruttorio »;

e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. La sezione giurisdizionale, in composizione monocratica, se accoglie la richiesta di archiviazione, decide, nella camera di consiglio a tale fine convocata, con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.

6-ter. Se la sezione di cui al comma 6-bis non accoglie la richiesta, il presidente della sezione stessa, entro quarantacinque giorni, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al procuratore regionale, al destinatario dell'invito a dedurre e all'amministrazione danneggiata.

6-quater. A seguito dell'udienza di cui al comma 6-ter, la sezione giurisdizionale regionale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento delle stesse.

6-quinquies. Fuori del caso previsto dal comma 6-quater, la sezione giurisdizionale regionale, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro quindici giorni, il pubblico ministero formuli la contestazione di responsabilità. ».

4.5. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 88, comma 4, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, annualmente, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti ».

4.6. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 130 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La richiesta di rito abbreviato di cui al comma 1 può essere presentata, previo e concorde parere del pubblico ministero, dopo la notifica dell'invito a dedurre nei modi e nei termini di cui all'articolo 67, alla sezione regionale che decide

nelle forme prescritte dai commi 5 e 6, all'udienza preliminare all'uopo fissata. In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata, e definisce il giudizio con sentenza non impugnabile. In caso di non accoglimento della richiesta, ovvero in caso di omesso pagamento della somma, il collegio fissa un termine non superiore a centoventi giorni per il deposito dell'atto di citazione. ».

4.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarà, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 130 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Il presidente o il magistrato da lui delegato accerta con decreto l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata ».

4.8. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 170 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei giudizi in materia di pensioni, possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate dalle sezioni giurisdizionali regionali, in composizione monocratica. ».

4.9. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 213 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il pubblico ministero territorialmente competente, inoltre, notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione. »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il pubblico ministero, decorsi 180 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, senza che l'amministrazione abbia comunicato l'avvenuto pagamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore ai sensi dell'articolo 214, procede con l'iscrizione a ruolo del debito ai sensi della normativa concernente la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali. »;

1-ter. L'articolo 214 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è sostituito dal seguente:

« Art. 214.

1. A seguito della notifica del titolo esecutivo, il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto delle somme da lui dovute presso la Tesoreria dell'amministrazione o ente titolare del credito, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio.

2. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere ef-

fettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall'ufficio competente, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero territorialmente competente. Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'amministrazione dovrà tempestivamente comunicare al pubblico ministero l'avvenuto versamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore e dare comunicazione dell'eventuale decadenza dal beneficio.

4. La riscossione del credito erariale è, in ogni caso, effettuata mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli Enti locali e territoriali.»

1-quater. L'articolo 215 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è sostituito dal seguente:

« Art. 215.

1. A seguito dell'iscrizione a ruolo, il concessionario della riscossione può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei conti, nonché alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile.

2. L'Agente della riscossione è tenuto a notificare al debitore una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.»

1-quinquies. L'articolo 216 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato

1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è sostituito dal seguente:

« Art. 216.

1. Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile.»

4.10. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Assunzione personale Corte dei conti)

1. La Corte dei conti è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante avvio di procedure concorsuali:

a) personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigenziale, nel limite di spesa di euro 5.638.577 per l'anno 2025 e di euro 16.915.730 annui a decorrere dall'anno 2026;

b) referendari della Corte dei conti, nel limite complessivo di spesa di euro 5.646.929 per l'anno 2025, di euro 9.858.687 annui per gli anni 2026 e 2027, di euro 10.215.137 per l'anno 2028, di euro 11.194.460 per l'anno 2029, di euro 11.294.027 annui per gli anni 2030 e 2031, di euro 11.700.260 per l'anno 2032, di euro 15.392.183 annui per gli anni 2033 e 2034 e di euro 15.681.574 annui a decorrere dall'anno 2035.

4.01. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Assunzione personale Corte dei conti)

1. La Corte dei conti è autorizzata a bandire e ad assumere tutte le unità di

personale necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente al bilancio autonomo della Corte dei conti pari, a decorrere dall'anno 2025, allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.

4.02. Alfonso Colucci, Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Assunzione personale Corte dei conti)

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge è autorizzato l'ampliamento della dotazione organica del personale di magistratura e del personale amministrativo della Corte dei conti. La Corte dei conti può altresì avvalersi dei soggetti ammessi al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 25-bis delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.03. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Potenziamento organico Corte dei conti)

1. Al fine di garantire la piena operatività in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti, il Ministero della giustizia è autorizzato a indire una procedura concorsuale pubblica per l'assunzione, anche in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di venti unità con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di personale nei limiti di euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4.04. Zaratti, Dori.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

*** 4.05.** Paolo Emilio Russo.

*** 4.06.** Montaruli, Sbardella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 20, comma 32, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: « Segretario gene-

rale della Corte dei conti » sono inserite le seguenti: « , individuate anche le eventuali risorse da destinare allo sviluppo del Poliambulatorio Montezemolo per incrementare le prestazioni rese al servizio sanitario nazionale, ».

4.07. Montaruli, Sbardella.

COMMISSIONI RIUNITE

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

<i>ERRATA CORRIGE</i>	25
-----------------------------	----

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 393 del 30 ottobre 2024, a pagina 19, prima colonna, la sesta riga è sostituita dalla seguente:

Maggioranza 19

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 26

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 10.50.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

C. 2112-*bis* Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 2112-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, per le parti di propria competenza.

Avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame di disegni di legge di bilancio è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Segnala che saranno quindi esaminate dalla I Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche la Tabella relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella 8) e alcuni capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori, per la maggioranza e di minoranza, potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa

i lavori svolti presso la Commissione di settore.

Ricordando le norme procedurali relative al procedimento di esame del disegno di legge di bilancio in Commissione, fa presente che la Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della I Commissione potranno essere presentati sia in questa sede, sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno di parti di competenza della I Commissione. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea. La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la I Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione Bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente presso la Commissione Bilancio, ad una puntuale valutazione di ammissibilità da parte della presidenza della medesima Commissione, ai fini dell'esame in sede referente. In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvio integralmente alle linee guida di carat-

tere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.

In tale contesto avverte che – secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la presentazione degli emendamenti afferenti alle parti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione è fissato alle ore 10 di martedì 5 novembre.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore possono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Nel ricordare che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si svolgerà, oltre all'illustrazione del provvedimento, anche la discussione generale, illustra il provvedimento, in sostituzione del relatore, onorevole Urzì, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

Ricorda preliminarmente che, con la riforma operata dalla legge n. 232 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati riuniti in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita a un periodo triennale e articolata in due sezioni. La Sezione I svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di sta-

bilità; la Sezione II assolve, nella sostanza, quelle dell'ex disegno di legge di bilancio.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata dei contenuti del provvedimento, segnala che in questa sede darà conto sinteticamente delle disposizioni di competenza e di interesse della I Commissione partendo da quelle della Sezione I, secondo l'ordine progressivo degli articoli, riservando alla fine l'esposizione degli interventi di interesse della Commissione disposti nella Sezione II del disegno di legge.

Innanzitutto, richiama l'attenzione sull'articolo 18, comma 2, in materia di trattamenti economici accessori per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate.

In particolare, tale disposizione interviene in merito alle risorse da destinare per l'incremento del finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, stabilito nella misura di 55,3 milioni di euro a decorrere dal 2025. Segnala come la relazione tecnica sull'articolo 18, comma 2, non ascriva effetti finanziari alle disposizioni in esso contenute, in quanto il finanziamento è disposto a valere sulle risorse stanziato dal precedente comma 1 per complessivi 112,1 milioni di euro.

Il predetto comma 1 prevede che le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (così come individuate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2024, con modalità e criteri da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, di una misura percentuale del monte salari 2021. Tale percentuale è da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, l'incremento percentuale massimo da ap-

plicare al monte salari del 2021 delle amministrazioni statali per garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di 112,1 milioni di euro annui è pari a 0,22 per cento. Nella relazione tecnica viene altresì precisato che tale calcolo è effettuato sulla base della retribuzione media e delle unità al 31 dicembre 2021, desunte dal conto annuale 2021. Quanto fin qui esposto viene realizzato mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di importo pari a 112,1 milioni di euro.

Ricorda che, per effetto del comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche è pari al corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Secondo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 80 del 2021, tale limite relativo al trattamento accessorio può essere superato, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità. Il comma 1 dell'articolo 18 del presente provvedimento attua questo superamento attraverso l'incremento già richiamato. Il comma 2 dell'articolo 18 prevede l'applicazione del meccanismo appena richiamato al personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate. In particolare, è previsto che una somma pari a 55,3 milioni di euro del fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze sia destinata, nell'ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, all'incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate. Come riportato nella relazione tecnica, la norma individua la quota parte dell'importo corrispondente allo 0,22 per cento del monte salari relativo a ciascuno dei Corpi di po-

lizia e delle Forze armate. Nello specifico, la somma di 55,3 milioni di euro è così ripartita: 16,67 milioni di euro per le Forze armate; 12,34 milioni di euro per la Polizia di Stato; 13,91 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri; 7,82 milioni di euro per la Guardia di finanza; 4,56 milioni di euro per il corpo della Polizia penitenziaria.

Evidenzia poi che l'articolo 110, comma 4, lettera *a*) del disegno di legge di bilancio prevede una riduzione del *turn over* per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al riguardo fa presente che, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, la disposizione *de qua* comporta nel 2025 un effetto di risparmio pari a 89.684.131 euro. Più nel dettaglio, l'articolo 110, comma 4, lettera *a*) interviene sul comma 9-*bis* dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 che prevede per gli anni 2010 e 2011 che i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano assumere personale a tempo indeterminato, entro limiti ivi indicati, fissando tali assunzioni nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016. La modifica apportata consiste in una riduzione del 25 per cento della facoltà assunzionale prevista per l'anno 2025. La disposizione *de qua*, infatti, dispone che la facoltà di assunzione di cui sopra sia del 100 per cento a decorrere dal 2016 fino al 2024, del 75 per cento per l'anno 2025 e, nuovamente, del 100 per cento dal 2026.

Segnala inoltre l'articolo 111, che introduce alcuni tetti ai compensi a carico delle finanze pubbliche spettanti a una serie di soggetti. Il comma 1 introduce un tetto di importo pari a 120.000 euro annui ai compensi spettanti agli organi amministrativi di vertice, nominati a partire dal 1° gennaio 2025, delle amministrazioni pubbliche – escluse le autorità amministrative indipendenti e le società a controllo pubblico – e dei soggetti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica. Rispetto alla prima categoria di soggetti destinatari del tetto (vale a dire gli organi amministrativi di vertice delle amministrazioni pubbliche, escluse le autorità amministrative indipen-

denti e le società a controllo pubblico), si prevede che la loro individuazione avvenga mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con lo stesso decreto deve essere stabilita anche la percentuale di riduzione da applicare agli importi dei compensi base e massimi da attribuire agli organi di amministrazione e controllo delle amministrazioni pubbliche, comprese le autorità indipendenti (con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle società). Rispetto alla seconda categoria di soggetti destinatari del tetto (vale a dire gli organi amministrativi di vertice dei soggetti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica), l'articolo 111 circoscrive l'intervento agli enti, agli organismi e alle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico dello Stato, di entità significativa. Come stabilito dall'articolo 112, il livello di significatività del contributo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione il predetto livello di significatività è stabilito nell'importo di 100.000 euro annui. Il comma 2 dell'articolo 111 reca la definizione di organi amministrativi di vertice, precisando che tali si intendono quelli di amministrazione attiva e consultiva degli enti e degli organismi di cui al comma 1, comunque denominati dai rispettivi ordinamenti, organizzati anche in forma collegiale. Ulteriori limiti ai compensi a carico delle finanze pubbliche sono stabiliti dal successivo comma 3. In particolare, il primo periodo del comma 3 si riferisce ai soggetti che sono legati da un rapporto di servizio con una amministrazione pubblica e che, anche laddove risultino posti in fuori ruolo, distacco o aspettativa, mantengono un trattamento retributivo da parte dell'amministrazione di propria appartenenza. Viene stabilito che, laddove tali soggetti risultino titolari di cariche negli organi di vertice

degli enti a cui si applica il tetto introdotto al comma 1, e comunque in quelli di tutti gli enti ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la misura del compenso percepito per l'incarico ricoperto non potrà essere superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico in loro godimento. Ricorda a tale proposito che il richiamato articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, menziona anche le autorità amministrative indipendenti, le quali sono invece escluse dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 111. Il secondo periodo del comma 3 si riferisce, invece, a coloro che percepiscono compensi per le cariche ricoperte nell'ambito di società partecipate o enti strumentali, che risultino cumulabili con i compensi dai medesimi percepiti per incarichi svolti in via principale: negli organi amministrativi di vertice di cui al comma 1; o negli organi di amministrazione delle società di cui alla sezione Amministrazioni centrali dell'elenco delle Amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT; o negli organi di amministrazione delle società interamente possedute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, escluse le società quotate e le loro controllate. Tali soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per gli incarichi ricoperti in società partecipate o enti strumentali, non possono percepire compensi di importo complessivamente superiore al 25 per cento di quelli ad essi spettanti per l'incarico svolto in via principale. Come stabilito dal terzo periodo, in caso di superamento dei limiti fissati dal comma 3, si dispone che i relativi compensi in corso di godimento siano automaticamente ridotti. Secondo il comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 111 non si applicano: a) agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali (come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011), nonché ai loro enti strumentali in forma societaria e agli enti del Servizio

sanitario nazionale; b) agli enti previdenziali di diritto privato – di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996 –, all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e alle agenzie fiscali (di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999); c) ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati per l'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o in ragione di rapporti di lavoro subordinato, erogati dalle autorità amministrative indipendenti, dagli enti pubblici economici e dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. A tale ultimo proposito segnala che si tratta delle seguenti categorie di pubblici dipendenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e i procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, i dipendenti degli enti che svolgono attività in materia di tutela del risparmio, di esercizio della funzione creditizia e valutaria, di vigilanza sulle società e la borsa e di tutela della concorrenza e del mercato, il personale (anche di livello dirigenziale) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (con esclusione del personale volontario previsto), il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, i professori e i ricercatori universitari (a tempo indeterminato o determinato). Fa presente che, secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge, l'intervento normativo recato dall'articolo 111 nel suo complesso determinerà prevedibili conseguenze positive in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, i cui effetti potranno, tuttavia, essere colti solo a consuntivo, nel medio termine.

Rileva poi che è d'interesse della I Commissione anche l'articolo 123 che incrementa di 200 milioni di euro per il 2025 le risorse iscritte nello stato di previsione del

Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza. La finalità di tale incremento – pari a circa il 19,6 per cento dello stanziamento attuale – è, secondo il dettato della disposizione, quella di assicurare l'accoglienza dei migranti.

Passando ad esaminare la Sezione II del disegno di legge, fa presente che le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Affari costituzionali si rinvencono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella n. 8).

L'articolo 132 contiene, al comma 1, l'autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). I successivi commi contengono disposizioni relative a variazioni contabili a valere sul medesimo stato di previsione.

Il comma 2 prevede che le somme versate all'entrata del bilancio dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dagli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, siano riassegnate con decreti del Ragioniere generale dello Stato ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Tali somme sono destinate alle spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi del comma 3, l'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno individua le spese dell'amministrazione della pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2025 dal Fondo di cui all'articolo 1, legge n. 1001 del 1969 (che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione, indicati in apposita tabella da approvarsi appunto con la legge di bilancio: al riguardo, il capitolo 2676 reca nella legge di bilancio 11,8 milioni per il 2025, con una

riduzione di 619.465 euro rispetto allo stanziamento a legislazione vigente).

Il comma 4 autorizza, per il 2025, il Ministro dell'economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le risorse iscritte nel capitolo 2313 (Missione 5, Programma 5.1), relativo al pagamento delle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e le risorse iscritte nel capitolo 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti (articolo 1, comma 562, legge n. 266 del 2005; articolo 34 del decreto-legge n. 159 del 2007; articolo 2, comma 106, della legge n. 244 del 2007). Per quanto concerne il capitolo 2313, nel quale sono iscritte risorse pari a 62,07 milioni per il 2025, è stata confermata la previsione di competenza e cassa a legislazione vigente. Lo stesso può dirsi per il capitolo 2872, per il quale sono iscritte risorse pari a 93,4 milioni per il 2025.

Il comma 5 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2025, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all'entrata del bilancio dello Stato, in quanto destinati al cosiddetto Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (articolo 14-*bis* del testo unico in materia di immigrazione, adottato con decreto legislativo n. 286 del 1998).

Il comma 6 autorizza per il 2025 il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare – nello stato di previsione del Ministero dell'interno – le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza.

Il comma 7 autorizza per il 2025 il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni compen-

sative di bilancio tra i due programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali.

Il comma 8 autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nella Missione 3, Programma 3.1 (nel capitolo 2502, che reca previsioni integrate di competenza per il 2025 pari a 13,4 milioni) al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con Poste italiane Spa, ANAS Spa e con l'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.

Il comma 9 dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, trovi applicazione, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, il decreto adottato per il 2024.

Il comma 10 autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio — anche in conto residui — per l'attuazione per l'esercizio finanziario 2025 dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 145 del 2018 (il quale ha previsto che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, con risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari,

per gli anni che qui interessino, a 650 milioni annui).

Il comma 11 autorizza il Ministro dell'interno ad effettuare, con propri decreti, previo assenso della Ragioneria generale dello Stato, le necessarie variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 1806, istituito nel programma « Prevenzione del rischio e soccorso pubblico », della missione « Soccorso civile », sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per le attività di vigilanza di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e per quelle relative alla formazione del personale previste dall'articolo 12 del medesimo decreto, realizzate mediante proprie strutture e avvalendosi del personale addetto.

Il comma 12 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2025, le risorse iscritte nel capitolo 2501 istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », relativo alla somme per l'assegno di lungo servizio all'estero e indennità speciale del personale della Polizia di Stato destinato all'estero (che reca previsioni integrate di competenza per il 2025 pari a 4,7 milioni).

Con riferimento alle spese del Ministero autorizzate per gli anni 2025-2027, fa notare che il disegno di legge di bilancio autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, spese finali, in termini di competenza, pari a 30.976 milioni di euro nel 2025, a 29.700 milioni di euro per il 2026 e 30.129 milioni di euro per il 2027.

Rispetto alla legge di bilancio 2024, il disegno di legge di bilancio 2025-2027 espone dunque per il Ministero dell'interno un lieve incremento nel 2025 (in termini as-

soluti pari a 419 milioni di euro; + 1,4 per cento). Tale incremento è determinato principalmente da un aumento di circa 795 milioni nelle spese correnti che si mantengono pressoché costanti negli esercizi 2026 e 2027 successivi. Le spese in conto capitale invece decrescono per complessivi 376 milioni di euro nel 2025 e ancora più sensibilmente negli esercizi 2026 e 2027.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'interno autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2025, in misura pari al 3,4 per cento della spesa finale del bilancio statale. Tale percentuale era il 3,5 per cento nell'esercizio precedente. Considerati gli oneri per il rimborso delle passività finanziarie (ossia l'aggregato delle spese per l'estinzione dei prestiti contratti dallo Stato), che ammontano a 22,7 milioni nel 2025, le spese complessive per il Ministero risultano pari a circa 30.999 milioni di euro.

Con riguardo all'impatto della manovra sulle spese finali per l'anno 2025, fa presente che lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella n. 8) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a 31.399 milioni di euro. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2025 – attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio – determina complessivamente un decremento delle spese finali di circa 423 milioni di euro (- 1,3 per cento). Gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II determinano una riduzione della spesa pari a circa 341 milioni di euro, che è l'effetto combinato di aumenti dal lato della spesa corrente (+10,7 milioni) e riduzioni dal lato della spesa in conto capitale (-351,5 milioni). Le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinano, invece, nel complesso un effetto negativo di circa 82 milioni di euro, che è il risultato di un aumento delle spese di parte corrente, pari a 375,6 milioni di euro, e di un decremento delle spese in conto capitale, pari a 457,5 milioni di euro.

Nel passare ad analizzare le Missioni nelle quali è allocata la spesa complessiva del Ministero, segnala che la maggior entità

delle risorse stanziato nello stato di previsione del Ministero è assorbita dalla Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che rappresenta circa il 50 per cento del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo. Lo stanziamento complessivo della missione fa segnare, per l'anno 2025, una variazione molto contenuta rispetto al dato a legislazione vigente: l'effetto cumulato delle modifiche operate dalle Sezioni I e II determina, infatti, un decremento di 110 milioni (pari allo 0,7 per cento del dato a legislazione vigente). Tale variazione è in primo luogo determinata da interventi di sezione I, che comportano un decremento di 77,6 milioni di euro, in massima parte riguardanti il programma *Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali* (3.10). Incide sulla missione anche una riduzione di spesa per la *spending review* dei ministeri, di complessivi 2,8 milioni per il 2025.

Segnala inoltre che la Missione 3, che attiene ai programmi relativi alle politiche di ordine pubblico e sicurezza, espone a legislazione vigente 2025 uno stanziamento di competenza pari a 9.325,7 milioni di euro. Considerando gli effetti della manovra (Sezioni I e II), le spese della Missione ammontano a 8.995,8 milioni per il 2025 nel bilancio integrato, con un decremento di 329,9 milioni. Tale variazione è dovuta agli effetti congiunti della Sezione I (-76,5 milioni) e della Sezione II (-253,4 milioni) e risulta concentrato, principalmente, sul programma 3.1. *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica* (7.8).

La missione *Soccorso civile*, articolata in due programmi di spesa, presenta uno stanziamento complessivo a legislazione vigente per il 2025 di circa 3.114 milioni di euro, in leggero aumento rispetto alla legge di Bilancio 2024, che recava uno stanziamento di 3.040 milioni circa. Lo stanziamento 2025 viene ridotto di 77 milioni nel 2025 a seguito delle variazioni legislative introdotte dalla Sezione I, in particolare per effetto dell'intervento di *spending review* dei ministeri, ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del disegno di legge. Con la

Sezione II vengono invece operati definanziamenti per complessivi 39,2 milioni.

Rispetto alla dotazione iniziale (2.156 milioni di euro), all'esito della manovra, la missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti – consistente nell'unico programma 5.1 *Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose* (27.2) – registra, per l'effetto cumulato delle modifiche operate dalle Sezioni I e II, un incremento di circa 170 milioni di euro (pari al 7,9 per cento del dato a legislazione vigente).

Quanto alle missioni strumentali del dicastero, fa presente che la Missione 1 (*Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e di Stato sul territorio*), che reca il programma relativo all'attuazione da parte delle Prefetture – UTG delle missioni del Ministero sul territorio, presenta una riduzione di 6,9 milioni (-0,7 per cento) rispetto alle previsioni a legislazione vigente, determinata dagli interventi di *spending review* dei Ministeri. Fa presente che le risorse della Missione assorbono il 3 per cento della spesa complessiva del dicastero.

L'altra missione strumentale *Servizi istituzionali e generali* evidenzia un decremento di circa 18 milioni di euro (- 4,3 per cento), rispetto al dato a legislazione vigente per il 2025 (pari a 424,4 milioni di euro), dovuti a interventi di sezione I riconducibili esclusivamente alle misure di *spending review* ex articolo 119, comma 1, del disegno di legge e allegato 3, che determinano una riduzione di 16,2 milioni di euro per il 2025. Il restante intervento negativo, pari a 1,9 milioni di euro, è determinato dai definanziamenti di leggi di spesa in sezione II. All'esito della manovra la missione presenta uno stanziamento complessivo di 406,3 milioni di euro (1,3 per cento della spesa del Ministero), in aumento di circa il 45 per cento rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio 2024.

Aggiunge che, per quanto riguarda le competenze della I Commissione, assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2). Segnala in particolare la Missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale. La Missione reca a bilancio a legislazione vigente, uno stanziamento in competenza pari a 3 miliardi e 560 milioni di euro. Considerando gli effetti della manovra (Sezioni I e II), le spese della Missione ammontano a tre miliardi e 615 milioni per il 2025 nel bilancio integrato, con un aumento di 53,9 milioni in Sezione I. In particolare, si rileva che la manovra incide esclusivamente sul Programma 1.3 (17.2-MEF) «Presidenza del Consiglio dei Ministri», e solamente per mezzo di variazioni di Sezione I.

Fa presente inoltre che ulteriori stanziamenti di interesse della Commissione Affari costituzionali sono ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in diversi programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti. In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza di interesse della I Commissione, ricorda: gli stanziamenti dedicati al programma 16.1 *Rapporti con le confessioni religiose* (27.7), le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a 1.174,9 milioni di euro per il 2025; alcuni stanziamenti dedicati, nell'ambito della Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, al programma Protezione sociale per particolari categorie; nell'ambito della Missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Sicurezza democratica, il capitolo relativo al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica nonché le somme da assegnare all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; all'interno della Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, si segnalano le previsioni di competenza destinate alla Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.); alla Scuola nazionale della amministrazione –

SNA; all'Istituto nazionale di statistica e all'Agenzia per l'Italia digitale.

Segnala infine, nel programma 1.10 *Giurisdizione e controllo dei conti pubblici* (29.11), il capitolo 2160 relativo ai trasferimenti alla Corte dei conti, che espone a BLV una previsione di competenza di 369 milioni di euro per il 2025, 334,8 milioni nel 2026 e 342,1 milioni nel 2027.

Alfonso COLUCCI (M5S) rileva come il disegno di legge di bilancio interessi in molte parti la competenza della Commissione Affari costituzionali.

Per quanto concerne il tema del finanziamento agli enti territoriali, evidenzia come siano stati disposti tagli rilevanti ai comuni e alle pubbliche amministrazioni, anche attraverso una significativa riduzione del *turn over*, che penalizza le giovani generazioni.

Si dichiara poi particolarmente allarmato in ragione dei risultati della stima preliminare del Pil per il terzo trimestre del 2024, effettuata da Istat, che ha segna-

lato una riduzione della crescita – pari allo 0,4 per cento – rispetto alle previsioni del Governo. Si tratta di un dato allarmante, inconciliabile con il perseguimento degli obiettivi indicati nel DEF. Rilevando dunque come l'Italia cresca meno degli altri Paesi europei, diversamente da quanto annunciato dal Governo, fa presente che tale crescita deriva da turismo, servizi ed esportazioni, e ciò denota la fragilità del sistema interno.

Pertanto esprime sul disegno di legge in esame un giudizio negativo, sottolineando come non abbia alcun effetto espansivo. Confida pertanto che l'attività emendativa del suo Gruppo possa apportare un contributo positivo.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvio il seguito dell'esame alla seduta di martedì 5 novembre.

La seduta termina alle 11.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112- <i>bis</i> Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 10.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

C. 2112-*bis* Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, in quanto riguardante l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di bilancio, è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Dispone, quindi, l'attivazione dell'impianto.

Ricorda, inoltre, che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare

gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Saranno quindi esaminate da questa Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero della giustizia (tabella 5) e, limitatamente alle parti di competenza, quelle del Ministero dell'economia (tabella n. 2), del Ministero dell'Interno (tabella n. 8) e del Ministero delle infrastrutture (tabella n. 10) contenute nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore che potrà partecipare ai lavori della Commissione Bilancio.

Ricorda che, come anticipato nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a lunedì 4 novembre alle ore 15.

Passando all'illustrazione dei contenuti del provvedimento in esame fa presente preliminarmente che, con la riforma introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, la nuova legge di bilancio è riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, la prima delle quali svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità, mentre la seconda assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio. A seguito della citata riforma, la seconda sezione viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanzeamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, e integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata dei contenuti del provvedimento al nostro esame, avverte che la presente relazione si soffermerà esclusivamente sulle disposizioni della prima sezione che intervengono su materie di competenza della Commissione Giustizia e sui conseguenti interventi in seconda sezione relativamente allo stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Le disposizioni che principalmente interessano la Commissione Giustizia sono agli articoli 20, 36, 39, 41, 60, 105, 106, 107, 108, 109, 117 e 129.

L'articolo 20 autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2026, il Ministero della giustizia a stabilizzare il personale dell'Ufficio per il processo assunto a tempo determinato. Le stabilizzazioni sono autorizzate nei limiti di un contingente massimo di 2.600 unità nell'Area dei Funzionari e di 400 unità nell'Area degli Assistenti del CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali.

Inoltre, autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Ministero della Giustizia a conferire ulteriori dieci incarichi dirigenziali di livello non generale, in deroga a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego.

L'articolo 36 dispone un incremento di 3 milioni di euro annui del Fondo per le

politiche relative ai diritti e alle pari opportunità specificamente finalizzato ad attività di orientamento e formazione al lavoro per le donne vittime di violenza, al fine di consentirne l'emancipazione e l'indipendenza economica.

L'articolo 39 estende al personale degli uffici dalla Direzione centrale per i servizi antidroga operanti fuori del territorio nazionale il trattamento economico già riconosciuto dalla legislazione vigente a favore degli esperti per la sicurezza destinati ad operare fuori del territorio nazionale nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, prevedendo a tal fine reca un onere di 810.000 euro annui.

L'articolo 41 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi.

La disposizione sopprime altresì l'obbligo di trasmettere anche al Ministero della sanità il verbale delle operazioni di distruzione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria.

L'articolo 60 autorizza la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, per rafforzare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione ed il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne.

L'articolo 105 introduce l'articolo 307-bis nel Codice di procedura civile, al fine di prevedere una nuova causa di estinzione del processo civile, legata al mancato o parziale pagamento del contributo unificato. Tale estinzione è dichiarata dal giudice se – dopo aver rinviato la prima udienza, assegnando alla parte interessata un termine di 30 giorni per adempiere al pagamento ovvero all'integrazione del tributo – la parte non dovesse adempiere nel predetto termine.

Analogo meccanismo regola l'improcedibilità in caso mancato o parziale pagamento del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale, per la chiamata in causa, per l'in-

tervento volontario in confronto di tutte le parti o per la proposizione dell'impugnazione incidentale.

L'articolo 106 prevede che il contributo dovuto per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana è aumentato ed è adesso pari a 600 euro.

È, inoltre, stabilita la regola secondo cui, anche se la domanda è proposta nel medesimo giudizio da più parti congiuntamente, il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente.

L'articolo 107 riguarda la determinazione dei diritti di rilascio e di copia degli atti e dei documenti processuali contenuti in un supporto diverso da quello cartaceo.

L'articolo 108 prevede che i fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia non sono assoggettabili ad esecuzione forzata.

L'articolo 109 modifica la cosiddetta legge Pinto, in materia di procedure e tempistiche dei pagamenti da parte dell'amministrazione della giustizia per i casi di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, al fine di realizzare progressivi risultati di abbattimento dell'arretrato nonché una migliore gestione delle procedure.

Secondo quanto precisato dalla relazione tecnica, tali misure consentiranno all'amministrazione una migliore gestione delle somme stanziata a legislazione vigente per la liquidazione degli indennizzi, con una più oculata programmazione.

Il comma 1 inserisce l'obbligo di trasmettere unitamente all'istanza anche la documentazione necessaria, al fine di rafforzare l'obbligo in capo al creditore di provvedere alla tempestiva trasmissione di quanto necessario per l'effettuazione del pagamento.

Si prevede inoltre, a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione, un termine per la presentazione delle domande, di un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione e che, in relazione alle domande tardivamente proposte, sulle somme dovute non decorrono gli interessi (lettera *b*)).

La lettera *c*) prevede che la dichiarazione presentata dal creditore ha validità

biennale, non più semestrale, e l'amministrazione ha la facoltà di richiedere il rinnovo delle dichiarazioni ivi contenute, con onere della parte creditrice di evadere tale richiesta sempre per via telematica. Nel caso in cui sia necessario integrare la documentazione, sino a quanto il creditore non adempie all'onere di integrazione si prevede che non decorrono gli interessi. Si prevede poi che l'amministrazione esegua i pagamenti per l'intero al fine di rafforzare il diritto del creditore e di contrastare prassi non corrette di effettuazione di pagamenti parziali (lettera *f*)).

La lettera *g*), infine, prevede che le operazioni di pagamento delle somme dovute si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori, stabilendo che il creditore possa delegare alla ricezione del pagamento un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale. Rispetto alla precedente versione, pertanto viene eliminato il riferimento ai pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile, al fine di adeguare le modalità di adempimento da parte dell'amministrazione al sistema di pagamenti vigenti.

Le lettere *h*) e *i*) apportano modifiche di coordinamento.

È infine inserita una nuova disposizione volta allo smaltimento dell'arretrato di somme liquidate sino al 31 dicembre 2021, al fine di consentire in via prioritaria il pagamento dei decreti più risalenti senza che maturino ulteriori spese a carico dell'amministrazione.

Il comma 2 prevede che il Ministero della giustizia provveda, anche sulla base dei dati acquisiti in modalità telematica, al monitoraggio e alla valutazione dell'efficientamento delle procedure di pagamento e dei conseguenti risparmi di spesa.

L'articolo 117 prevede che i beni sottoposti a confisca nell'ambito dei procedimenti per reati tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere assegnati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

L'articolo 129 reca l'autorizzazione ad impegnare e a pagare le spese relative al

Ministero della giustizia, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5)

Il disegno di legge di bilancio 2025-2027 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia, spese finali, in termini di competenza, pari a 11.477,9 milioni di euro nel 2025, a 11.135,1 milioni di euro per il 2026 e 10.916,3 milioni di euro per il 2027.

Rispetto alla legge di bilancio 2024, il disegno di legge di bilancio 2025-2027 vede dunque per il Ministero della giustizia un lieve incremento delle spese nel 2025 (in termini assoluti pari a 249,1 miliardi di euro ovvero il 2,2 per cento in più).

Tale incremento è determinato principalmente da un aumento di circa 530 milioni di euro nelle spese correnti, che però si riduce sensibilmente negli esercizi 2026 e 2027. Le spese in conto capitale subiscono invece una notevole flessione nel 2025 (-23,7 per cento), flessione che diventa ancora più marcata nei successivi anni del triennio (-47,6 per cento nel 2026 e - 49,5 per cento nel 2027 rispetto al dato del 2024).

Gli stanziamenti di spesa del Ministero della giustizia autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2025, in misura pari all'1,3 per cento della spesa finale del bilancio statale, la medesima percentuale dell'esercizio precedente, per ridursi all'1,2 per cento negli anni 2026 e 2027.

Per l'anno 2025, lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella 5) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a 11.733,2 milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2025 – attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio – determina complessivamente un decremento delle spese finali di 255,3 milioni di euro.

Il DDL di bilancio 2025, come integrato degli effetti della manovra, propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a 11.477,9 milioni per il 2025. In tale stanziamento di competenza risultano preponderanti le spese di parte corrente, che rappresentano oltre il 92 per cento del totale delle spese finali.

Gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II determinano una riduzione della spesa pari a circa 173 milioni di euro, riconducibile esclusivamente alla riduzione della spesa in conto capitale, mentre resta invariata la spesa corrente.

Anche le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I comportano una diminuzione quantificabile in circa 82 milioni di euro; in questo caso la diminuzione investe anche, seppure in misura minore, la spesa corrente (-6,8 milioni a fronte di una riduzione di 75,3 milioni imputabile alle spese in conto capitale).

La spesa complessiva del Ministero della giustizia è allocata su 2 missioni, di cui la principale è « Giustizia », che rappresenta il 98 per cento della spesa finale complessiva del Ministero.

La Missione Giustizia reca, a legislazione vigente per il 2025, uno stanziamento di competenza pari a 11.519,1 milioni di euro.

Considerando gli effetti della manovra (Sezioni I e II), le spese della Missione ammontano a 11.264,3 milioni per il 2025 nel bilancio integrato, con un decremento di 254,8 milioni di euro.

Il decremento è essenzialmente dovuto agli effetti della Sezione II (-173,2 milioni) e risulta concentrato principalmente, in termini assoluti, sui programmi Amministrazione penitenziaria e Giustizia civile e penale. Anche gli effetti della Sezione I sono comunque negativi (-81,6 milioni) ed impattano principalmente sui medesimi programmi.

In termini relativi, è il programma *Trasizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione* a subire il maggior decremento (circa il 10 per cento) rispetto agli stanziamenti a legislazione vigente.

Più nel dettaglio, il Programma Amministrazione penitenziaria – gestito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – presenta uno stanziamento per il 2025 di 3.408,8 milioni. La manovra finanziaria incide su questo programma con un decremento della dotazione di 50,9 milioni, derivante per 32,1 milioni da definanziamenti di spesa e per 18,8 milioni dagli

effetti finanziari determinati dalla Sezione I della ddl di bilancio. Tale decremento si concentra soprattutto nell'azione « *Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria* ».

Si segnala inoltre l'azione « *Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie* », interessata da un definanziamento di 2,8 milioni nell'ambito della Sezione II, che riporta invece un lieve effetto positivo dalla Sezione I, riconducibile allo stanziamento di 3 milioni recato dall'art. 60 del disegno di legge di bilancio, finalizzato ad implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione ed il contrasto dei reati sessuali e dei reati di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori e per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne.

Il *Programma Giustizia civile e penale* – gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2025 di 5.576,2 milioni di euro, con un decremento di 166,4 milioni rispetto al bilancio a legislazione vigente, derivante per 131,3 milioni da definanziamenti/riprogrammazioni di spesa e per 35,1 milioni dagli effetti finanziari determinati dalla Sezione I del disegno di legge di bilancio. In questo caso il definanziamento derivante dalla Sezione II è esclusivamente concentrato nell'azione « *Funzionamento uffici giudiziari* », come gran parte degli effetti negativi della Sezione I (v. in particolare cap. 7200 – spese per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate, strutture e impianti, nonché per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili sia per gli uffici dell'amministrazione centrale che per quelli giudiziari). Sull'azione « *Spese di personale per il programma (personale civile)* », cap. 1402/30 (somme a disposizione per le assunzioni di personale da effettuare mediante utilizzo delle facoltà assunzionali non esercitate), invece, inci-

dono positivamente le disposizioni di cui all'art. 20 del disegno di bilancio, che reca un'autorizzazione di spesa di euro 68.176.819 per l'anno 2026 (a decorrere dal 1° luglio) e di euro 136.353.638 a decorrere dall'anno 2027 per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato presso l'Ufficio per il processo, al fine di assicurarne la piena operatività.

Il *Programma Giustizia minorile e di comunità* – gestito dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2025 di 408,1 milioni, con un decremento di circa 3,5 milioni di euro rispetto al bilancio a legislazione vigente, derivante per 1,2 milioni da definanziamenti di spesa e per 2,3 milioni dagli effetti finanziari determinati dalla Sezione I del disegno di legge di bilancio. Analogamente al programma *Amministrazione penitenziaria*, anche in questo caso il decremento si concentra soprattutto nell'azione « *Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria* ».

Il *Programma Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria* – gestito dal Dipartimento degli affari di giustizia – presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2025 di 1.576,6 milioni, quasi invariato rispetto a quanto previsto a legislazione vigente (con una leggera riduzione di 1,3 milioni dovuta agli effetti finanziari della Sezione I).

Il *Programma Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione* – gestito dall'omonimo Dipartimento istituito nel corso del 2022 presso il Ministero della Giustizia – presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2025 di 294,6 milioni di euro, con una flessione di 32,7 milioni rispetto al bilancio a legislazione vigente, proporzionalmente maggiore se confrontata con gli altri programmi di spesa. Tal flessione è principalmente dovuta (24,1 milioni) alla Sezione I, mentre i definanziamenti della Sezione II incidono per 8,6 milioni ed è ascrivibile per gran parte al cap. 7503, in particolare al p.g. 8 – Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria.

La Missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » rappresenta meno del 2 per cento delle spese finali del Ministero della giustizia. Gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2025 ammontano a 213,6 milioni di euro, con un lieve decremento rispetto al bilancio a legislazione vigente (-0,5 milioni di euro), quasi equamente ripartito tra i due programmi che compongono la missione (*Indirizzo politico*, che presenta uno stanziamento totale di 52,2 milioni, e *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* che presenta uno stanziamento totale di 161,4 milioni).

Ulteriori poste di bilancio di interesse della Commissione Giustizia sono contenute nelle tabelle n. 1, n. 2, n. 8 e n. 10.

Lo stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) prevede un capitolo relativo alle risorse del Fondo unico giustizia (cap. 2414); tale capitolo nel bilancio di previsione non riporta somme in entrata in quanto non è possibile preventivare quanto affluirà al bilancio dello Stato nel corso dell'esercizio 2025. Tale capitolo acquisisce significato in sede di rendiconto del bilancio.

Quanto agli stanziamenti previsti dalla Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia), l'attuazione di 3 programmi inseriti nella missione Giustizia è attribuita alla competenza del Ministero dell'economia. In particolare:

il centro di responsabilità « Dipartimento delle finanze » è competente per il programma 6.12 « Coordinamento del sistema della giustizia tributaria », per il quale sono stanziati 220,8 milioni di euro nell'anno 2025. I capitoli di maggiore interesse per quanto concerne i profili di competenza della Commissione Giustizia sono quelli relativi alle « Spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria » (cap. 1262) con uno stanziamento di 5,8 milioni di euro, alle « Spese di funzionamento delle Corti di giustizia tributaria » (cap. 1268) con 18 milioni e alle « Spese per i compensi ai componenti delle Corti di giustizia tributaria » (cap. 1269) con 38,9 milioni;

il centro di responsabilità « Dipartimento dell'economia » è competente per il programma 6.7 « Giustizia amministrativa », per il quale sono stanziati per l'anno 2025 203,4 milioni di euro. Lo stanziamento è pressoché integralmente assorbito dal capitolo 2170 (« Somme da assegnare al Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali »), con uno stanziamento di 201,5 milioni di euro. Le restanti somme sono destinate al capitolo 2181 (« Somme da assegnare al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia »);

il centro di responsabilità « Dipartimento dell'economia » è competente anche per il programma n. 6.8 « Autogoverno della magistratura », che prevede i trasferimenti al Consiglio superiore della magistratura. Per il programma sono stanziati 36,8 milioni di euro, confermando gli stanziamenti a legislazione vigente.

Ulteriori capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia, non ricompresi nella missione Giustizia, ma di interesse della Commissione Giustizia sono:

il capitolo 1312 (Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari) che presenta per il 2025 uno stanziamento di 50 milioni di euro;

il capitolo 1313 (Somma da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e per il mancato rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese le spese legali e gli interessi), che presenta uno stanziamento per il 2025 di 60 milioni di euro;

il capitolo 2134 (Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri destinata alle politiche in materia di adozioni internazionali ed al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali) che presenta uno stanziamento per il 2025 di 19,1 milioni di euro.

Con riguardo alle competenze della Commissione Giustizia, nello stato di previsione

del Ministero dell'interno (Tabella 8) viene in rilievo il capitolo 2982, relativo al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici che presenta per il 2025 uno stanziamento di circa 32 milioni di euro.

L'unico capitolo di interesse per la Commissione Giustizia nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (Tabella 10) è il capitolo 7471, « Somme destinate alle infrastrutture carcerarie ». Nel bilancio di previsione per l'anno 2025 su tale capi-

tolo risultano stanziati 16,3 milioni di euro, mentre risultano residui per 111,2 milioni.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 31 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.15.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 43

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 43

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di *Breaking the Silence* 49

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 ottobre 2024. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

C. 2112-*bis* Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ricorda che il disegno di legge di bilancio è com-

posto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Precisa che saranno quindi esaminate dalla III Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche la Tabella relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 130, Tabella 6) e alcuni capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (di cui alla Tabella 2) contenute nella seconda sezione.

Evidenzia che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di mi-

noranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

Rileva che la Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti, ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della III Commissione potranno essere presentati sia nella presente sede, sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno di parti di competenza della III Commissione.

Fa presente che gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.

Osserva che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione Bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente presso la Commissione Bilancio, ad una puntuale valutazione di ammissibilità da parte della presidenza della medesima Commissione, ai fini dell'esame in sede referente.

In particolare, precisa che sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la

prima e la seconda sezione, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.

In tale contesto avverte che, come convenuto nella riunione svolta ieri dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti afferenti alle parti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione è fissato alle ore 16 di lunedì 4 novembre.

Dà quindi la parola al relatore, onorevole Andrea Di Giuseppe, affinché illustri il provvedimento per le parti di competenza di questa Commissione.

Andrea DI GIUSEPPE (FDI), *relatore*, in premessa, ricorda che la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 ha unificato i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità in un solo provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, che è articolata in due sezioni: la prima svolge essenzialmente le funzioni dell'*ex* disegno di legge di stabilità, e dunque riporta le misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; la seconda assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio, apportando alle previsioni di entrata e di spesa sulla base della legislazione vigente le variazioni derivanti dalle disposizioni della prima sezione.

Precisa che, in primo luogo, darà conto del contenuto degli interventi contenuti nella Prima sezione, per gli ambiti di competenza della III Commissione, senza soffermarsi sul complesso delle misure economico-finanziarie, per l'analisi delle quali rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici.

In primo luogo, menziona l'articolo 15, che prevede, al comma 1, che, nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Pro-

toocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri possano svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello *status* di lavoratore frontaliere.

Precisa che il comma 2 estende anche al reddito di tali lavoratori frontalieri la disciplina del Testo unico delle imposte sul reddito che ne prevede la determinazione sulla base delle retribuzioni convenzionali.

Rileva che il comma 3 estende anche a comuni di frontiera che non erano stati precedentemente inclusi nei relativi elenchi una quota del contributo statale previsto dall'attuazione del menzionato Accordo.

Sottolinea, altresì, la rilevanza dell'articolo 22, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante l'Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, per quanto concerne la parte terza relativa al trattamento economico del personale in servizio all'estero e i viaggi del personale.

Nello specifico, il comma 1, alla lettera *a*), prevede che il rimborso spettante al personale in servizio all'estero per i viaggi di congedo sia erogato non più in relazione ai viaggi effettuati, ma in misura forfetaria. Tale beneficio è corrisposto come maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero, commisurata all'indennità di servizio mensile prevista nella stessa sede per il posto di primo segretario o di console.

Osserva che la maggiorazione spetta una volta l'anno al personale che presta servizio per almeno 185 giorni in ciascun anno solare in residenze classificate come disagiate o particolarmente disagiate situate a distanza maggiore di chilometri 3.500 da Roma. Nel caso di sedi particolarmente disagiate per le più gravose condizioni di vita o di clima il beneficio spetta due volte l'anno, per una permanenza nella sede estera di almeno 93 giorni nell'anno solare. Per il

personale in servizio in sedi normali o disagiate, il contributo forfetario è ridotto di un terzo.

Sottolinea che la percentuale della maggiorazione è definita per ciascuna sede con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, in misura parametrata al prezzo del volo di andata e ritorno in alta stagione dalla sede a Roma, in classe superiore all'economica. Il beneficio è riconosciuto al personale con qualifica pari o superiore a consigliere d'ambasciata, per sedi situate in località raggiungibili da Roma con un volo di durata superiore a cinque ore.

Fa presente che, in base a quanto riportato nella relazione illustrativa, la norma in esame rappresenta una misura « di semplificazione ed efficientamento » del sistema di rimborso e che la misura della maggiorazione viene determinata sulla base dei prezzi dei voli rilevati con l'ausilio della società di ricerca cui è già affidato il servizio di rilevazione del costo della vita all'estero.

Le maggiorazioni saranno sottoposte al parere della Commissione permanente di finanziamento, istituita presso il MAECI per l'esame del trattamento economico del personale in servizio all'estero, al fine di verificare la compatibilità finanziaria rispetto agli stanziamenti iscritti in bilancio.

Rileva che la lettera *b*) del medesimo comma 1 prevede che, per quanto riguarda in questo caso i viaggi di trasferimento, ai capi delle rappresentanze diplomatiche e al loro nucleo familiare spetti il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore a quella economica anche nel caso di viaggi di durata inferiore alle cinque ore. Per il resto del personale rimane il vincolo della durata del viaggio superiore alle cinque ore fissato dalla disciplina vigente. Gli oneri economici della previsione ammontano, secondo la relazione tecnica, a euro 12.952,50, per ciascuna delle trentanove sedi diplomatiche interessate.

Proseguendo nell'illustrazione, menziona l'articolo 27, che reca misure in materia di perequazione automatica dei trattamenti

pensionistici dei residenti all'estero per l'anno 2025.

Nello specifico, il comma 1 prevede che, in via eccezionale, per l'anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici non sia riconosciuta ai pensionati residenti all'estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Viene tuttavia fatta salva l'attribuzione dell'incremento fino a concorrenza dell'importo minimo, come maggiorato in base al medesimo meccanismo di perequazione automatica.

Segnala la propria contrarietà alla norma in esame, che determina un trattamento discriminatorio nei riguardi dei pensionati residenti all'estero, preannunciando la presentazione di una proposta emendativa soppressiva.

Tra le disposizioni di carattere trasversale segnala l'articolo 91, che autorizza la spesa di 7 milioni 726 mila e 500 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 al fine di far fronte agli urgenti impegni finanziari connessi alla partecipazione dell'Italia al NATO *Innovation Fund*: precisa che si tratta di un fondo di *venture capital* – la cui istituzione è stata decisa nel vertice di Madrid del giugno 2020 – che ha lo scopo di sostenere *start-up* innovative che sviluppano soluzioni tecnologiche all'avanguardia, per affrontare le sfide in materia di difesa e sicurezza e contribuire al mantenimento della superiorità tecnologica dell'Alleanza.

Al riguardo, ricorda che l'Italia già contribuito al fondo, nel 2023, con 8 milioni di euro (autorizzati dalla legge di bilancio per il 2023) e nel 2024 con 1 milione di euro (autorizzati dalla legge di bilancio per il 2024).

Evidenzia, inoltre, l'articolo 119, che riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Le riduzioni com-

plesive ammontano a 2,6 miliardi di euro per il 2025, a 2,6 miliardi di euro per il 2026 e a 2,5 miliardi a decorrere dal 2027. Precisa che la tabella contenuta nell'allegato III del disegno di legge riporta i dettagli delle citate riduzioni per ciascun Ministero con riferimento alle Missioni e ai Programmi.

Osserva che il comma 2, fissa gli obiettivi di risparmio di spesa per il periodo 2025-2027 per le amministrazioni centrali dello Stato nell'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni di euro per l'anno 2026 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 in termini di indebitamento netto, nell'ambito della riforma della *spending review* prevista dal PNRR. I suddetti obiettivi sono individuati nell'ambito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio per le amministrazioni centrali dello Stato disposte dal disegno di legge in esame, incluse le disposizioni di cui all'articolo 110 in materia di personale pubblico. Gli obiettivi di risparmio sono ripartiti tra i Ministeri secondo quanto indicato nell'allegato IV del disegno di legge.

Per quanto concerne il MAECI, evidenzia che l'allegato III indica una riduzione delle dotazioni finanziarie di 69,3 milioni nel 2025, 70,4 milioni nel 2026 e 60,6 milioni a decorrere dal 2027.

Con riguardo agli obiettivi di risparmio di spesa per il periodo 2025-2027 previsti dal comma 2, rileva che l'allegato IV indica per il Ministero degli esteri 9,5 milioni di euro di risparmi nel 2025, 13,9 milioni nel 2026 e 18,7 milioni nel 2027.

Venendo ai contenuti della II Sezione, sottolinea che le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Affari esteri si rinvergono nello stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale (articolo 130, Tabella 6).

Va tuttavia considerata anche la Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca anch'essa poste di bilancio di rilevanza per la materia internazionale, a partire dalle risorse per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

Nello specifico, fa presente che il citato articolo 130 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del MAECI contenute nel relativo stato di previsione per il 2025 e autorizza il MAECI ad effettuare operazioni in valuta estera per le disponibilità esistenti nei conti costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero.

Osserva che, in base alla Tabella n. 6, il disegno di legge di bilancio 2025-2027 autorizza, per lo stato di previsione del MAECI, spese finali, in termini di competenza, pari a circa 3.543 milioni di euro nel 2025, a 3.698 milioni di euro per il 2026 e 3.500 milioni di euro per il 2027.

Precisa che gli stanziamenti di spesa del MAECI autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2025, in misura pari allo 0,4 per cento della spesa finale del bilancio statale. Tale percentuale era la stessa anche nell'esercizio precedente.

Rileva che gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II determinano un incremento della spesa pari a circa 2 milioni di euro, che è l'effetto combinato di un leggero aumento dal lato della spesa corrente (6 milioni) e riduzioni dal lato della spesa in conto capitale (-4 milioni).

Evidenzia che le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinano invece, nel complesso un effetto negativo di circa 69,3 milioni di euro, sia di parte corrente (-58,2 milioni) che in conto capitale (-11,1 milioni).

Ricordando che lo stato di previsione del MAECI si articola in tre missioni e quattordici programmi, sottolinea che la missione principale è « *L'Italia in Europa e nel mondo* », che rappresenta oltre l'83 per cento del valore della spesa finale complessiva del Ministero medesimo ed è pari a 2.966 milioni di euro.

Nell'ambito di questa missione, sottolinea che il programma 4.2, *Cooperazione allo sviluppo*, dotato di 861,8 milioni di

euro ai sensi del progetto legge di bilancio a legislazione vigente, passa a 829,6 milioni nel progetto di bilancio integrato, registrando un decremento pari a 32,2 milioni di euro per gli effetti finanziari disposti dalla Sezione I. Seguono quindi il programma 4.6, *Promozione della pace e della sicurezza internazionale*, con stanziamenti pari a 924 milioni di euro (in considerevole aumento rispetto ai 693 milioni della scorsa legge di bilancio); il programma 4.13, *Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese*, con stanziamenti per 733,2 milioni di euro; il programma 4.18, *Diplomazia pubblica e culturale*, con stanziamenti per 183,6 milioni di euro. Si segnalano poi il programma 4.12, *Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari* (con stanziamenti per 96,9 milioni) ed il programma 4.8, *Italiani nel mondo e politiche migratorie*, i cui fondi aumentano, passando da 70,4 milioni di euro della legge di bilancio dello scorso anno a 77,8 milioni.

Rileva che alla seconda missione, la n. 16, *Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo*, afferisce il solo programma *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy*, con uno stanziamento di 461,5 milioni di euro, corrispondenti a circa il 13 per cento delle spese finali del MAECI (in diminuzione rispetto alle risorse della scorsa legge di bilancio, che prevedeva risorse pari a 496 milioni di euro).

Le variazioni che si registrano in tutte e tre le missioni del Ministero ascrivibili alla Sezione I sono dovute all'articolo 119, comma 1 (la citata *spending review* dei Ministeri), come descritte dall'Allegato III al disegno di legge di bilancio. Relativamente alla Sezione II, si registra un rifinanziamento di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027 per interventi di sostegno agli esuli dei territori della ex-Jugoslavia, parzialmente compensato da un definanziamento di 4 milioni di euro per il 2025 (e 2 milioni per il 2026) relativo alla riduzione degli stanziamenti previsti per la digitalizzazione delle amministrazioni statali.

Osserva, quindi, che gli effetti finanziari ascrivibili alla Sezione I determinano una riduzione delle dotazioni di 69,3 milioni di euro determinata, come si accennava, dalla *spending review* dei Ministeri e ha inciso in particolare sui seguenti programmi: cooperazione allo sviluppo, il quale subisce una decurtazione di 32,2 milioni per l'anno 2025 e di 34,6 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027; presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari, il quale subisce una decurtazione di 8,1 milioni di euro per il 2025, 7,2 milioni per il 2026 e 7,3 per il 2027; sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy*, il quale subisce una riduzione di circa 15,8 milioni per il 2025, 15,9 milioni per il 2026 e 8,4 milioni per il 2027; servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, che si riduce di 7,9 milioni per il 2025, 7,7 milioni per il 2026 e 5,3 milioni per il 2027.

Ribadisce che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) sono collocati altri stanziamenti di bilancio per il 2025 relativi a materie d'interesse della Commissione Affari esteri.

Precisa che si tratta soprattutto dei fondi allocati nell'ambito della missione n. 4 – *L'Italia in Europa e nel mondo*, alla quale afferiscono 609 milioni di euro, tra i quali quelli per la partecipazione a banche, fondi e organismi internazionali, quelli per la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo, per partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali per la cancellazione del debito dei Paesi poveri.

All'interno della missione n. 5 « *Difesa e sicurezza del territorio* » si colloca invece il Fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali, sul quale sono appostate per il 2025 risorse pari a 1.345 milioni di euro, in diminuzione rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio 2024 (1.569,2 milioni di euro).

Infine, richiama il quadro delle risorse programmate per il 2023 a supporto dell'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS).

Al riguardo, evidenzia che con la piena attuazione della riforma di settore della

cooperazione sviluppo, anche il sistema di finanziamento ha subito una profonda ristrutturazione: la maggior parte delle somme inerenti alla cooperazione a dono afferiscono ora ai capitoli destinati al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Per quanto concerne quest'ultima, le risorse totali ammontano a 644,4 milioni, sostanzialmente stabili rispetto ai 646 milioni stanziati per il 2024.

Utili indicazioni vengono inoltre all'apposito Allegato allo stato di previsione del MAECI che riporta, secondo quanto opportunamente previsto dalla legge n. 125 del 2014, tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.

Al riguardo, evidenzia che il totale degli interventi esposti dall'Allegato sull'aiuto pubblico allo sviluppo raggiunge pertanto la somma di 6.740 milioni di euro (a fronte dei 6.500,7 milioni dell'anno precedente). All'interno di tale somma, il complesso delle risorse del MAECI ammonta invece a circa 1.086,9 milioni (erano 1.197,5 milioni nel 2024).

In conclusione, preannuncia la presentazione di una relazione favorevole sul provvedimento in titolo, ribadendo al tempo stesso la propria contrarietà alla disposizione di cui all'articolo 27 del provvedimento.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA) chiede chiarimenti sul contenuto e gli effetti della suddetta disposizione.

Andrea DI GIUSEPPE (FDI), *relatore*, confermando che la norma in questione esclude la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero superiori al trattamento minimo INPS, ribadisce che si tratta, a suo avviso, di una misura discriminatoria.

Dimitri COIN (LEGA) evidenzia che anche la disposizione di cui all'articolo 106 presenta profili di interesse per la III Com-

missione, dal momento che incrementa la misura del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo delle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, precisa che, in realtà, si tratta di una materia di competenza della Commissione Affari costituzionali.

Andrea DI GIUSEPPE (FDI), *relatore*, ritiene che, pur essendo prevalente la competenza della I Commissione, la Commissione Affari Esteri possa approfondire la portata della disposizione in questione.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA) conferma le riserve sulla opportunità di presentare un emendamento soppressivo dell'articolo 27: a suo avviso, la mancata perequazione dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero, peraltro limitata al solo 2025, è in linea con le altre misure in materia previdenziale adottate dal Governo.

Andrea DI GIUSEPPE (FDI), *relatore*, ribadisce l'esigenza di assicurare un trattamento uniforme a tutti i pensionati, indipendentemente dalla residenza.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

**COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI
NEL MONDO**

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 31 ottobre 2024.

Audizione informale di rappresentanti di *Breaking the Silence*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	50
5-03051 Centemero: Chiarimenti in ordine alla possibilità per le ONLUS di usufruire delle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura in caso di variazioni della CILA	50
5-03050 Congedo: Iniziative volte a impedire lo spostamento degli utili nei Paesi a fiscalità agevolata da parte dei principali gruppi mondiali della <i>web economy</i>	51
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	59
5-03052 Merola: Disciplina del finanziamento del 5 per mille, con particolare riferimento alla fissazione di un tetto massimo di risorse destinabili al riparto	51
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	61
5-03054 Fenu: Inclusione delle « forniture a piè d'opera » nel calcolo relativo allo stato di avanzamento dei lavori in materia di cessione del credito e dello sconto in fattura	51
5-03053 Lovecchio: Soggetti esclusi dal credito d'imposta destinato a strutture produttive del Mezzogiorno, con particolare riferimento al settore delle infrastrutture	51
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	62

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	52
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 31 ottobre 2024. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 10.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, ricorda che il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per un minuto, che al rappresentante del Governo sono riservati tre minuti per la risposta e che il presentatore ha diritto di replica per due minuti.

5-03051 Centemero: Chiarimenti in ordine alla possibilità per le ONLUS di usufruire delle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura in caso di variazioni della CILA.

La sottosegretaria Lucia ALBANO rappresenta la necessità del Governo di effet-

tuare ulteriori approfondimenti sull'interrogazione in titolo. Chiede pertanto di differire la risposta ad altra seduta, allo scopo di svolgere la necessaria attività istruttoria.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), in qualità di cofirmataria, manifesta la disponibilità dei presentatori ad attendere lo svolgimento dell'ulteriore attività istruttoria da parte dell'Esecutivo.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che, alla luce della richiesta in tal senso avanzata dalla rappresentante del Governo, e concordi i presentatori, l'interrogazione in titolo sarà svolta in altra seduta.

5-03050 Congedo: Iniziative volte a impedire lo spostamento degli utili nei Paesi a fiscalità agevolata da parte dei principali gruppi mondiali della *web economy*.

Saverio CONGEDO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Saverio CONGEDO (FDI), replicando, ringrazia l'Esecutivo per la risposta puntuale e completa, che dà conto della presenza, nell'ordinamento nazionale, di strumenti normativi idonei al contrasto dei richiamati fenomeni fraudolenti. Sottolinea, in ogni caso, l'importanza di una effettiva implementazione, da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, di misure intese a contrastare il fenomeno dell'erosione fiscale a livello globale.

5-03052 Merola: Disciplina del finanziamento del 5 per mille, con particolare riferimento alla fissazione di un tetto massimo di risorse destinabili al riparto.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Virginio MEROLA (PD-IDP), replicando, rileva come dalla risposta del Governo emerga un'apertura alle auspiccate prospettive di modifica della disciplina in questione. Ritiene che, al pari di altre materie particolarmente rilevanti, anche sul finanziamento del 5 per mille le forze politiche debbano trovare ampia convergenza. Si riserva pertanto di presentare le opportune proposte normative, anche in occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio, al fine di pervenire a una soluzione il più possibile condivisa sul punto.

5-03054 Fenu: Inclusione delle « forniture a piè d'opera » nel calcolo relativo allo stato di avanzamento dei lavori in materia di cessione del credito e dello sconto in fattura.

La sottosegretaria Lucia ALBANO afferma che sono ancora in corso approfondimenti sull'interrogazione in titolo, motivati – tra l'altro – dalla necessità di interloquire con altri Ministeri. Chiede pertanto di differire la risposta alla prossima seduta utile.

Agostino SANTILLO (M5S), in qualità di cofirmatario, sottolinea preliminarmente l'importanza della tematica affrontata dall'interrogazione in titolo. Auspica quindi che l'attività istruttoria in corso possa condurre a una risposta esaustiva da parte del Governo.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che, alla luce della richiesta in tal senso avanzata dalla rappresentante del Governo, e concordi i presentatori, l'interrogazione in titolo sarà svolta in altra seduta.

5-03053 Lovecchio: Soggetti esclusi dal credito d'imposta destinato a strutture produttive del Mezzo-

giorno, con particolare riferimento al settore delle infrastrutture.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, illustra, in qualità di firmatario, l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, replicando in qualità di firmatario, rileva la necessità di attendere gli opportuni chiarimenti da parte della Commissione europea.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 ottobre 2024. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

C. 2112-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La seduta comincia alle 10.30.

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (C. 2112-bis Governo), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.

Avverte inoltre che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame di disegni di legge di

bilancio è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Evidenzia che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

Rammenta che la Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della Commissione Finanze potranno essere presentati sia in questa sede, sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno di parti di competenza della Commissione Finanze. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la Com-

missione Finanze sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno rappresentati in Commissione Bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente presso la Commissione Bilancio, ad una puntuale valutazione di ammissibilità da parte della presidenza della medesima Commissione, ai fini dell'esame in sede referente.

In particolare, ricorda che sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore possono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere rappresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, nel rinviare alla documentazione predisposta

dagli uffici per un'analisi dettagliata del contenuto del disegno di legge, dà conto sinteticamente delle disposizioni di competenza e di interesse della Commissione Finanze.

Preliminarmente ritiene opportuno dare conto della stima delle entrate finali di competenza previste per il 2025, che risultano pari a 735.349 milioni, mentre le previsioni di cassa sono pari a 694.350 milioni.

Evidenzia, in particolare, che le entrate finali di competenza per il 2025 risultano così ripartite: 652.348 milioni per le entrate tributarie; 82.656 milioni per le entrate *extra*-tributarie; 345 milioni per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

In proposito rileva che, rispetto alle previsioni assestate di competenza del 2024, pari a 712.220 milioni, le entrate finali registrano un aumento complessivo di 23.130 milioni per effetto dell'incremento stimato delle entrate tributarie per 31.201 milioni, del decremento previsto per le entrate *extra*-tributarie per 7.267 milioni e della diminuzione delle entrate derivanti dall'alienazione ed ammortamento dei beni patrimoniali per 805 milioni.

A suo parere, tale dato evidenzia come le misure adottate dal Governo e, in particolare, quelle volte al contrasto dell'evasione fiscale, si siano rivelate efficaci nell'incrementare il gettito.

Passando all'illustrazione dei contenuti del provvedimento, anzitutto ricorda che l'articolo 2, ai commi da 1 a 9, rende strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF (rispettivamente del 23, 35 e 43 per cento) già prevista per l'anno 2024. Viene inoltre aumentata la soglia di detrazione per redditi da lavoro dipendente per i redditi inferiori a 15.000 euro.

Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro è inoltre riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, calcolata in percentuale decrescente per scaglioni al crescere del reddito. Per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20.000 e 40.000 euro è riconosciuto un contributo in cifra fissa pari a 1.000 euro per redditi fino a

32.000 euro, e d'importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro e 40.000 euro. Tale contributo è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta. Vengono inoltre introdotti, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.

L'articolo 2, comma 10, contiene disposizioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia. In particolare, si prevede che la detrazione per figli a carico si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata. Viene inoltre limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli e si esclude la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero.

L'articolo 3 dispone che, nella determinazione delle basi imponibili IRES ed IRAP degli intermediari finanziari, le quote di taluni componenti negativi di reddito deducibili possano essere differite sino ai periodi di imposta ivi indicati. Con esclusivo riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, si introduce, per le società che partecipano al consolidato fiscale – e, nella determinazione del reddito complessivo da assoggettare alla tassazione di gruppo, anche per la società consolidante –, una limitazione temporanea all'uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE, determinata applicando una percentuale forfettaria pari al 65 per cento del maggior reddito imponibile, relativo sempre al medesimo periodo d'imposta, che emerge per effetto dei citati differimenti. Si definiscono infine i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed ai successivi quattro che non devono tener conto dei menzionati piani di rientro (per il 2025) e dei differimenti pro-

posti dall'articolo in commento (per i successivi). Inoltre, si stabilisce che sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti – periodi d'imposta 2025 e 2026 – per effetto delle disposizioni in commento non si possa procedere, in sede di versamento, né alla compensazione « orizzontale », né alla compensazione « verticale ».

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di imposte digitali e cripto attività, estendendo la platea dei soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali (*Digital Service Tax*) mediante l'eliminazione delle soglie attualmente previste. Viene inoltre modificata l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività, innalzandola al 42 per cento.

L'articolo 5 introduce a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva. Analoga disposizione viene introdotta con riferimento ai terreni edificabili e con destinazione agricola.

L'articolo 6 estende, con finalità anti-frode, l'obbligo di utilizzo del documento *e-DAS* da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici a tutti i trasferimenti nazionali.

L'articolo 7 modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10 per cento nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi *plug in*. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti

stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. L'articolo inoltre novella la disciplina dell'IVA al fine di assoggettare all'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento (anziché ridotta al 10 per cento) le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia.

L'articolo 8 introduce delle modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Le norme rimodulano i termini di fruizione e le aliquote di detrazione, prevedendo altresì regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Si interviene, infine, anche sulla disciplina del *superbonus* in merito ai requisiti richiesti per avvalersi della detrazione per le spese sostenute nell'anno 2025 e sulla possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023.

L'articolo 9 introduce delle norme volte a favorire una totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico, prevedendo la relativa disciplina sanzionatoria. L'articolo, inoltre, in materia di locazioni per finalità turistiche, di locazioni brevi, di attività turistico-ricettive, interviene sulla disciplina del codice identificativo nazionale (CIN), e prevede la condivisione dei risultati emersi dai controlli svolti dalla polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o unità immobiliari concesse in locazione con l'Agenzia delle entrate. Infine, viene riconosciuta la facoltà di accesso ai dati della fatturazione elettronica anche all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'articolo 10 novella il TUIR limitando la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi da lavoro autonomo, delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e delle spese di rappresentanza, ai soli pagamenti tracciabili per quanto riguarda le spese per

vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente, nonché quelle per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea. Tali disposizioni sono estese all'IRAP e si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Si stabilisce inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, i limiti di importo previsti dall'articolo 48-bis, comma 1, del TUIR, non si applichino al pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. La procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette è demandata ad appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il comandante generale della Guardia di Finanza.

L'articolo 11 dispone che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita l'imposta di bollo dovuta sia versata annualmente e non al momento del rimborso o del riscatto.

L'articolo 12 apporta modifiche in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo, specificando che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse si applica nella misura del 25 per cento anche ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo. Sono inoltre modificate le condizioni necessarie ai fini della deroga al divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione. Si introduce infine, a decorrere dall'anno 2025, il limite massimo del 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle ai fini della determinazione del montepremi del gioco del Bingo.

L'articolo 13 stabilizza, a decorrere dall'anno 2025, l'estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superegalotto nella giornata del venerdì. Con la medesima disposizione si provvede al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

L'articolo 14 proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026 alcune concessioni in scadenza al 31 dicembre 2024 riguardanti il gioco legale su rete fisica. Si tratta, in particolare, delle concessioni relative al Bingo, delle concessioni in materia di scommesse e delle concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento.

L'articolo 15 prevede che, nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti la perdita dello *status* di lavoratore frontaliere. Viene inoltre estesa anche al reddito di tali lavoratori frontalieri la disciplina del TUIR che ne prevede la determinazione sulla base delle retribuzioni convenzionali; si estende anche ai comuni di frontiera che non erano stati precedentemente inclusi nei relativi elenchi una quota del contributo statale previsto dall'attuazione del menzionato Accordo.

L'articolo 17 interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2027 la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. La disposizione, inoltre, differisce alla medesima data l'applicazione di alcune norme a supporto nell'accesso al credito fornito dalle garanzie del Fondo prima casa in favore delle famiglie numerose. La disposizione prevede quindi il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa pari a 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

L'articolo 23, al fine di incentivare la permanenza in servizio, prevede che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, possono rinunciare all'accredito della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento.

L'articolo 46 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027 la dotazione del fondo speciale istituito presso l'Istituto per il credito sportivo ai fini della concessione di contributi per il pagamento di interessi sui mutui.

L'articolo 67, con esclusivo riguardo ai lavoratori dipendenti privati, estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa.

L'articolo 68 introduce un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025. Tale esenzione concerne, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o da questi rimborsate, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori. La disposizione si applica ai lavoratori che non superino un determinato limite di reddito da lavoro dipendente e che abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro, ove tale comune sia distante almeno 101 chilometri dal precedente comune di residenza. Il medesimo articolo inoltre estende il medesimo regime transi-

torio già previsto per il periodo d'imposta 2024 ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (*fringe benefits*). In particolare, tale regime consiste: nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori; nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate direttamente dal datore di lavoro, o rimborsate dal medesimo al lavoratore, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

L'articolo 69 riconosce, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Il trattamento si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro nel periodo d'imposta 2024.

L'articolo 70 dispone una proroga dell'incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed ai successivi due. Definisce altresì i criteri di determinazione degli acconti dovuti, prevedendo che per ciascuno dei periodi d'imposta in cui è vigente l'incentivo fiscale in questione non si debba tener conto dei relativi effetti.

L'articolo 73 dispone un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2027 al credito

d'imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione. Conseguentemente, vengono aggiornati i limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta.

L'articolo 74 riconosce un contributo in conto capitale per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento, avendo fruito del credito d'imposta ricerca e sviluppo, senza averne titolo. Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione sono stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, a tal fine, istituisce un Fondo con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro per l'anno 2027.

L'articolo 77 estende al 2025 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. La medesima disposizione fissa a 1,6 miliardi per il 2025 il limite di spesa per il riconoscimento del credito d'imposta. Si pongono in capo agli operatori economici specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili, definendo altresì le disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa fissato.

L'articolo 81 reca disposizioni di completamento della disciplina del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per gli anni dal 2018 al 2022. A tal fine, si autorizza il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste all'adempimento dei relativi obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti per gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati.

L'articolo 93 contiene la proroga di alcuni benefici fiscali o relativi a rimborsi di prestiti o di differimento di adempimenti per i territori colpiti da eventi sismici.

L'articolo 96 prevede il differimento dei termini per la modifica, da parte delle

regioni, degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale regionale sull'imposta sui redditi per l'anno 2025, 2026 e 2027 in considerazione della modifica degli scaglioni dell'IRPEF disposta dall'articolo 2 del disegno di legge.

L'articolo 98 prevede che per gli anni 2025, 2026 e 2027 nella regione Abruzzo non si applichi l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili.

L'articolo 99 differisce i termini per la modifica, da parte dei comuni, degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale comunale sull'imposta sui redditi per l'anno 2025, 2026 e 2027 in considerazione della modifica degli scaglioni dell'IRPEF disposta dall'articolo 2 del disegno di legge.

L'articolo 114 stabilisce che i componenti negativi imputati a conto economico relativi ai piani di *stock options* sono deducibili da parte dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS solo al momento dell'avvenuta assegnazione ai beneficiari del piano.

L'articolo 115 reca misure di razionalizzazione e riforma del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

L'articolo 118 interviene in materia di *tax credit* per il cinema con riferimento alla determinazione delle aliquote del credito di imposta in favore delle opere cinematografiche e di quelle audiovisive. Si prevede inoltre che lo Stato acquisisca la titolarità di una quota, proporzionale al credito d'imposta riconosciuto, dei diritti sulle opere beneficiarie, e che i relativi proventi, una volta coperti i costi dell'opera, siano riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Sono infine soppressi i contributi espressamente dedicati alle imprese di nuova costituzione, alle *start-up*, alle micro imprese, alle piccole sale cinematografiche dei comuni inferiori a 15.000 abitanti.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

ALLEGATO 1

5-03050 Congedo: Iniziative volte a impedire lo spostamento degli utili nei Paesi a fiscalità agevolata da parte dei principali gruppi mondiali della *web economy*.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno presente che, da quanto emerge dai dati pubblicati nell'ultimo rapporto della CGIA di Mestre, le PMI imprese italiane versano annualmente all'erario una cifra circa 120 volte superiore rispetto a quella versata dai cosiddetti « giganti del web » aventi la propria base commerciale a livello nazionale. Ciò grazie alla pratica delle predette multinazionali di trasferire larga parte degli utili *ante* imposte realizzati in Italia nei Paesi a fiscalità di vantaggio.

In considerazione dell'evidente sbilanciamento dell'attuale sistema impositivo ai danni delle PMI italiane, gli Interroganti chiedono di sapere « *se non (si) ritenga urgente ed opportuno introdurre iniziative volte ad interrompere la pratica da parte dei colossi del web, di trasferire gli utili ante imposte, nei Paesi con una fiscalità di vantaggio* ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Nell'ordinamento tributario sono già presenti alcune misure di contrasto ai fenomeni segnalati dagli Interroganti.

Innanzitutto, l'articolo 89, comma 3, del TUIR – in deroga al regime ordinario di esclusione al 95 per cento dei dividendi percepiti da società residenti – dispone la concorrenza integrale (100 per cento) alla formazione del reddito in relazione ai dividendi provenienti dai Paesi a fiscalità privilegiata, individuati in base alle disposizioni di cui all'articolo 47-*bis* del TUIR. Tale disposizione, infatti, ha la finalità di contrastare la localizzazione della attività (e dei relativi redditi) in « *Paesi con una fiscalità di vantaggio* ».

In particolare, il citato articolo 47-*bis* del TUIR prevede che l'individuazione dei suddetti Paesi a fiscalità privilegiata avviene per le società controllate confrontando il livello di tassazione effettivo rispetto al *tax rate* domestico e per quelle collegate utilizzando il livello di tassazione nominale (tenendo anche conto dei regimi speciali).

Deve considerarsi, inoltre, la disciplina riguardante le società controllate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato di cui articolo 167 del TUIR (cosiddetto regime *Controlled Foreign Companies* o *CFC rule*). A prescindere dalla distribuzione di utili alla società controllante, l'applicazione della *CFC rule* comporta l'imputazione per trasparenza al soggetto controllante residente del reddito conseguito dalla controllata estera.

Il predetto regime, nella sua attuale formulazione, si attiva se la controllata localizzata all'estero è assoggettata a tassazione con un livello definito dalla norma come « non congruo » ovvero se la controllata non residente realizza proventi per oltre un terzo derivanti da *passive income*.

Il livello di tassazione, nel primo caso, dopo le modifiche apportate con il decreto legislativo n. 209 del 2023 (adottato in attuazione della legge delega di riforma fiscale n. 111 del 2023), è stato fissato al 15 per cento (in termini di rapporto tra la somma delle imposte correnti e imposte anticipate e differite iscritte e l'utile *ante* imposte dell'esercizio) per i soggetti controllati non residenti i cui bilanci sono oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali. In alternativa al calcolo della tassazione effettiva appena descritto, i soggetti controllanti possono

versare un'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'utile contabile.

Per coloro che non rispettano tali requisiti, invece, resta ferma la previgente modalità di determinazione con la conseguenza che occorre verificare se la tassazione effettiva della controllata estera sia inferiore alla metà di quella alla quale sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia.

In proposito, si evidenzia, altresì, che, nell'ipotesi di applicazione della predetta *CFC rule*, i dividendi provenienti dalla società controllata estera (il cui reddito è stato imputato per trasparenza) non concorrono alla formazione del reddito della società controllante residente, nei limiti del reddito imputato.

Le Autorità Italiane sono, poi, impegnate da anni nei lavori condotti in sede internazionale volti a contrastare il ricorso a pratiche elusive di erosione della base imponibile e di trasferimento dei profitti societari da parte dei gruppi multinazionali. Da oltre un decennio l'Italia partecipa attivamente ai lavori del progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) dell'OCSE/G20 che mira ad introdurre un sistema di regole omogenee e condivise a livello globale in materia di tassazione internazionale dei redditi societari.

La tassazione dei gruppi multinazionali si trova attualmente nella fase di implementazione di una riforma di portata storica approvata sotto la Presidenza Italiana del G20. A partire dall'esercizio finanziario 2024, in diversi Paesi sono operative le regole GloBE (*Global Anti-Base Erosion Rules*) del Secondo Pilastro (*Pillar Two*) – anche note come *Global Minimum Tax* – alla quale accennano anche gli Onorevoli interroganti.

Le nuove norme introducono un sistema coordinato di regole di contrasto

all'erosione globale della base imponibile volto a ostacolare lo sfruttamento di strategie di minimizzazione fiscale da parte dei gruppi multinazionali e a garantire condizioni di parità nella tassazione dei profitti a livello globale, assicurando un livello di imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala individuati sulla base di un ammontare di ricavi pari almeno a 750 milioni di euro.

Detti gruppi di imprese, in estrema sintesi, devono essere assoggettati ad un livello impositivo minimo almeno pari al 15 per cento in relazione a ciascuno dei Paesi in cui operano e producono reddito. Con tale disciplina, per i gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della *Global Minimum Tax*, si introduce, pertanto, un ulteriore meccanismo transnazionale di contrasto alla localizzazione di redditi in Paesi a fiscalità di vantaggio.

I Paesi dell'Unione europea hanno introdotto le nuove regole mediante il recepimento della direttiva UE 2022/2523 del 15 novembre 2022, il cui termine era stato fissato al 31 dicembre 2023. L'Italia ha recepito la direttiva nell'ambito dell'attuazione della Delega Fiscale tramite il decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023. Alla data del 21 ottobre 2024 dal sito della Commissione Europea risulta che hanno recepito la Direttiva 23 Paesi UE mentre solo 4 Paesi sono ancora nel processo di recepimento. Lo stesso decreto legislativo, oltre al recepimento della *Global Minimum Tax*, ha anche previsto l'introduzione di ulteriori misure che rafforzano il contrasto all'elusione fiscale internazionale, come le disposizioni in materia di determinazione della residenza fiscale e di disciplina delle società controllate estere che hanno adeguato la normativa italiana alla prassi internazionale corrente.

ALLEGATO 2

5-03052 Merola: Disciplina del finanziamento del 5 per mille, con particolare riferimento alla fissazione di un tetto massimo di risorse destinabili al riparto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in riferimento al quesito posto dagli onorevoli interroganti, richiamando quanto già comunicato dal Ministro dell'economia e delle finanze lo scorso 10 luglio in risposta all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea presentata dall'Onorevole Gadda e altri, si rappresenta che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 154, dispone che per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di 525 milioni di euro annui.

Tali somme sono iscritte in bilancio sull'apposito Fondo (capitolo di spesa n. 3094 « *Fondo corrispondente a quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF da utilizzare per il sostegno del volontariato, per il finanziamento della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria e dell'Università, nonché per attività sociali svolte dai Comuni di residenza dei contribuenti* ») nell'ambito del centro di responsabilità « Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'Agenzia delle entrate lo scorso 27 giugno 2024 ha comunicato la ripartizione delle scelte per la devoluzione del 5 per mille dell'IRPEF relative all'anno finanziario 2023, per complessivi euro 552.968.401,89.

La differenza tra l'importo erogabile e quello disponibile è stata; quindi, pari a euro 27.968.401,89.

Ai fini della liquidazione per l'anno 2024, della quota del 5 per mille relativa all'anno finanziario 2023, le somme spettanti sono state, pertanto, rideterminate con criteri di ripartizione proporzionale, sulla base del citato limite di spesa di 525 milioni di euro.

Il medesimo 27 giugno 2024, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, si è provveduto alle variazioni di bilancio di riparto del predetto Fondo tra le, diverse Amministrazioni competenti per la successiva erogazione agli aventi diritto per un importo pari a euro 525.000.000.

Relativamente all'eventuale innalzamento negli esercizi futuri del tetto massimo previsto dalla normativa vigente, ferma restando la necessità di intervenire con specifica disposizione normativa di rango primario per la quale dovrà essere individuata idonea copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ribadendo quanto già comunicato all'Assemblea della Camera lo scorso 10 luglio dal Ministro dell'economia e delle finanze, il Governo valuterà – come già fatto in passato – le necessarie iniziative legislative per incrementare le suddette autorizzazioni di spesa, al fine di tener conto dell'evoluzione del dato relativo alle scelte dei contribuenti.

ALLEGATO 3

5-03053 Lovecchio: Soggetti esclusi dal credito d'imposta destinato a strutture produttive del Mezzogiorno, con particolare riferimento al settore delle infrastrutture.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano l'articolo 1 della legge 208/2015 (commi da 98 a 108), ai sensi del quale è stato introdotto un credito d'imposta in favore di imprese nel caso di investimenti effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 (termine esteso al 31 dicembre 2023) acquistando, anche mediante locazione finanziaria, beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito dall'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento UE 651/2014 della Commissione, destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno.

Gli Interroganti segnalano criticità connesse all'ambito di applicazione degli investimenti agevolati evidenziando che il comma 100 del cennato articolo 1 esclude i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché i settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Il successivo comma 107 dispone che l'agevolazione sia «concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014» che all'articolo 13 escluderebbe dall'ambito di applicazione dell'agevolazione il settore dei trasporti e delle relative infrastrutture.

Tuttavia, evidenziano gli Interroganti, non esiste una definizione di «relative infrastrutture» dei trasporti nel testo della norma né all'interno del Regolamento UE 651/2014.

Tanto premesso, con il documento in esame si chiede di sapere se si intendano fornire chiarimenti relativamente alla vo-

lontà di escludere dalle agevolazioni le attività relative al codice ATECO 42 (Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali), includendo quelle relative al settore 52 (tra cui rientra la gestione di infrastrutture ferroviarie, strade, ponti e gallerie).

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e il Ministero per gli affari europei, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 651/2014 «*Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale*» prevede l'esclusione dall'ambito applicativo degli Aiuti in argomento quelli nel settore «*Trasporti e delle relative infrastrutture*». Nello stesso Regolamento, all'articolo 2, punto 45) è riportata la definizione del «*Settore Trasporti*», con la quale si dà evidenza delle attività comprese in tale comparto.

In particolare, tale articolo identifica «*il trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi; più in particolare, il "settore dei trasporti" comprende le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:*

a) NACE 49: *Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività Codice 49.32 (Trasporto con taxi), 49.42 (Servizi di trasloco); e 49.5 (Trasporto mediante condotte); 49.39 (Funzionamento di teleferiche, funicolari, impianti di risalita e funivie se non fanno parte di sistemi di transito urbani o suburbani);*

b) NACE 50: *Trasporti marittimi e per vie d'acqua;*

c) NACE 51: *Trasporto aereo, escluso il Codice 51.22 (Trasporto spaziale)».*

Tale classificazione viene ripresa nel nostro ordinamento dall'ISTAT con ATECO2007.

Con il comma 5 dell'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto Rilancio) è stato, poi, chiarito, sempre in relazione alla menzionata previgente disciplina del credito d'imposta ZES, che l'agevolazione fiscale trova applicazione anche per i « soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti ».

Il contenuto di tale norma interpretativa è stato trasposto, in sede di conversione del decreto-legge n. 124 del 2023 (cosiddetto DL Sud), nell'ambito dell'articolo 16, comma 3, del provvedimento in oggetto.

Tanto premesso, con specifico riferimento al quesito formulato dagli Onorevoli interroganti, nel far presente che il credito di imposta ZES può essere riconosciuto in favore dei soggetti che esercitano nella struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione

un'attività classificabile come rientrante « nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti », si rappresenta che lo stesso involge in apice l'interpretazione della normativa unionale – nel caso di specie, il Regolamento UE n. 651/2014 – che è prerogativa esclusiva della Commissione europea, di guisa che, ai fini della declinazione in via ufficiale del relativo ambito operativo, si rivela indispensabile consultare i servizi della Commissione europea con l'ausilio – considerato il ruolo di coordinamento nazionale nella materia degli aiuti di Stato – del Dipartimento per gli Affari europei della Presidenza del Consiglio, già peraltro opportunamente compulsato.

Infine, si rappresenta che l'Agenzia delle entrate non ha pubblicato documenti di prassi in *subiecta materia* con indicazioni volte a qualificare le attività, cui fa riferimento l'interrogazione in esame in connessione con il « settore dei trasporti e delle relative infrastrutture », come detto escluso dalla fruizione del credito d'imposta in questione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione (<i>Deliberazione</i>)	64
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 31 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Francesco Saverio ROMANO.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.
(*Deliberazione*).

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, e ne ha definito il relativo schema di programma (*vedi allegato*). Fa presente che su tale programma è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera.

La senatrice Cinzia PELLEGRINO (FDI) segnala che, in aggiunta ai soggetti indicati nella proposta di programma, potrebbe es-

sere utile audire anche i difensori civici regionali.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, fa presente che nel corso dell'indagine conoscitiva sarà comunque possibile valutare l'andamento dei lavori anche ai fini di un'eventuale integrazione del programma. Ferma restando tale possibilità, propone quindi di deliberare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla base del programma concordato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sul quale è stata acquisita la prescritta intesa dei Presidenti delle Camere.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 8.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 31 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.35 alle 8.40.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.**PROGRAMMA**

La Commissione parlamentare per la semplificazione ha avviato la propria attività con un breve ciclo di audizioni finalizzato a far emergere un quadro il più possibile puntuale in ordine agli intendimenti del Governo sui temi della semplificazione tanto delle procedure amministrative quanto di carattere normativo. Anche a seguito delle risultanze emerse nel corso delle predette audizioni, la Commissione intende svolgere un'indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

La digitalizzazione costituisce infatti un considerevole motore di semplificazione amministrativa e un'importante opportunità per rivedere servizi e modalità di erogazione e rispondere alle esigenze dei cittadini in modo rapido ed efficace. Nel corso degli anni, le procedure amministrative – intese come l'insieme di atti e operazioni con cui la pubblica amministrazione gestisce le richieste dei cittadini e la cui funzione primaria è di garantire che i diritti dei cittadini siano rispettati e che l'amministrazione agisca nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità – hanno mostrato segni evidenti di inefficienza, con lunghi tempi di attesa e *iter* complessi. Da qui la necessità di una semplificazione strutturale e di proseguire nel percorso di digitalizzazione, in modo da trasformare il modo in cui i cittadini interagiscono con la pubblica amministrazione. Negli ultimi anni, il tema della semplificazione e della digitalizzazione delle procedure amministrative ha dunque acquisito – anche in considerazione del rapido e continuo sviluppo tecnologico – una rilevanza sempre crescente. La complessità

burocratica, insieme alla lentezza di molti procedimenti, rappresenta infatti un ostacolo significativo per i cittadini, le imprese e lo stesso funzionamento della pubblica amministrazione. Spinta dunque dalla necessità di ridurre la complessità burocratica e migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, l'Italia ha compiuto significativi progressi verso la digitalizzazione delle procedure amministrative. L'impulso principale in tal senso è venuto da politiche nazionali ed europee, che hanno fornito risorse e linee guida per accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

In particolare, il Piano nazionale di ripresa e resilienza assegna circa 6 miliardi di euro alla Missione 1 Componente 1, dedicata alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione. Nello specifico, tale componente prevede due aree di intervento. La prima area – dedicata alla digitalizzazione della pubblica amministrazione – è incentrata soprattutto sulla creazione di infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, l'interoperabilità dei dati, l'offerta di servizi digitali e la sicurezza cibernetica, con la finalità di realizzare una trasformazione della pubblica amministrazione in chiave digitale. La seconda è dedicata in modo particolare alle misure per l'innovazione della pubblica amministrazione, incentrate principalmente sulla valorizzazione del personale e della capacità amministrativa del settore pubblico e sulla semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti. La digitalizzazione dei procedimenti caratterizza al contempo molte delle politiche e degli interventi di riforma del PNRR e costituisce uno degli assi strategici attorno al quale si sviluppa l'intero Piano.

Nel dicembre 2023 è stato poi pubblicato il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione per il triennio 2024-2026, lo strumento realizzato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri per governare i processi di transizione digitale della pubblica amministrazione. Il 22 luglio 2024 è stata altresì pubblicata la nuova Strategia italiana per l'intelligenza artificiale 2024-2026 – redatta da un Comitato di esperti chiamati a supportare il Governo nella definizione di una normativa nazionale e delle politiche sull'intelligenza artificiale –, una cui parte è specificamente dedicata all'intelligenza artificiale a supporto dei processi amministrativi e per la fruizione dei servizi della pubblica amministrazione per i cittadini.

Tali azioni si inseriscono all'interno della più ampia cornice europea, declinata nella strategia del Decennio digitale promossa dalla Commissione europea. A inizio luglio 2024, la Commissione europea ha pubblicato la seconda relazione sullo stato del Decennio digitale – programma strategico che guida la trasformazione digitale dell'Europa con obiettivi concreti per il 2030 – in cui la Commissione ha fornito raccomandazioni trasversali e specifiche per ogni Paese.

In questo quadro, la Commissione parlamentare per la semplificazione intende svolgere un'indagine conoscitiva sul tema della digitalizzazione delle procedure amministrative, soffermandosi in particolare su quelle procedure che investono i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, tramite la quale approfondire i diversi profili attinenti a tale obiettivo di digitalizzazione, anche attraverso un'analisi delle esperienze in altri Paesi.

In particolare – in aggiunta allo stato di avanzamento dei progetti che rientrano nei vari strumenti nazionali ed europei dedicati al tema della digitalizzazione delle procedure amministrative – saranno oggetto di approfondimento i seguenti aspetti:

a) interoperabilità tra i vari sistemi informatici della pubblica amministrazione, e relative prospettive di sviluppo nell'ottica

dell'implementazione di una piattaforma unica, accessibile tramite identità digitale, per gestire in maniera centralizzata tutte le necessità burocratiche dei cittadini;

b) razionalizzazione degli strumenti di identità digitale, nell'ottica della creazione di un nuovo «portafoglio digitale», inserita nel quadro dello *European Digital Identity Wallet* con l'obiettivo di creare un'infrastruttura digitale interoperabile tra i paesi europei;

c) sicurezza e protezione dei dati, tenuto conto della necessità, legata al fatto che la digitalizzazione delle procedure amministrative comporta la raccolta e la gestione di grandi quantità di dati sensibili dei cittadini, che tali dati siano gestiti in conformità con i più elevati standard di sicurezza e protezione della *privacy*;

d) definizione di un sistema di monitoraggio e valutazione delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni, con lo sviluppo di indicatori chiari che permettano di valutare l'efficienza, la tempestività e la qualità dei servizi digitalizzati, consentendo alle amministrazioni di intervenire in maniera mirata su eventuali criticità e migliorare i processi;

e) inclusione digitale e alfabetizzazione tecnologica, in quanto la disparità di competenze digitali tra la popolazione costituisce uno dei principali limiti alla diffusione della digitalizzazione nei servizi pubblici;

f) eventuali necessità di revisione delle norme contenute nel cosiddetto Codice dell'amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della pubblica amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese.

Al fine di svolgere i necessari approfondimenti sui predetti elementi, la Commissione, nel corso dell'indagine conoscitiva, intende procedere allo svolgimento delle seguenti audizioni:

Ministro per la pubblica amministrazione;

Ministro dell'interno;

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale;

Rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale;

Rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);

Rappresentanti dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (ACN);

Rappresentanti di Formez PA;

Rappresentanti del Garante per la protezione dei dati personali;

Rappresentanti delle regioni e delle province autonome e di altri enti locali;

Rappresentanti dell'Unione province italiane (UPI);

Rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

Rappresentanti dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI);

Rappresentanti di associazioni di consumatori;

Rappresentanti di Poste italiane S.p.a.;

Rappresentanti di Google Italia, di Microsoft Italia, di Engineering e di Dedalus Italia;

Rappresentanti delle istituzioni europee e membri del Parlamento europeo;

Dirigenti delle direzioni generali della Commissione europea;

Professor Antonio Baldassarre e Professor Sabino Cassese, Presidenti emeriti della Corte costituzionale;

Rappresentanti di osservatori e istituti di ricerca che si occupano del monitoraggio dello stato di digitalizzazione della pubblica amministrazione e/o dello sviluppo di soluzioni tecnologiche per la pubblica amministrazione;

Professori universitari ed esperti in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, innovazione tecnologica, transizione digitale e intelligenza artificiale.

La Commissione intende acquisire elementi di conoscenza anche tramite lo svolgimento di missioni e visite di studio, per le quali il Presidente della Commissione si riserva di chiedere, di volta in volta, l'autorizzazione al Presidente della Camera e al Presidente del Senato.

L'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il 30 giugno 2025.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	68
Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.	
Audizione del presidente e di altri rappresentanti dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	68

INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 31 ottobre 2024. — Presidenza
del presidente Alberto BAGNAI.*

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione

allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.

Audizione del presidente e di altri rappresentanti dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL).

(Svolgimento e conclusione).

Alberto BAGNAI, *presidente*, introduce l'audizione del presidente dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), Sergio Giorgini, accompagnato dal direttore generale, Fabio Faretra, e dal dirigente della Direzione Finanza, Gianni Golinelli.

Sergio GIORGINI, *presidente ENPACL*, e Gianni GOLINELLI, *dirigente della Direzione Finanza ENPACL*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Mario OCCHIUTO (FI-BP-PPE) e Annamaria FURLAN (PD-IDP), nonché Alberto BAGNAI, *presidente*, a cui rispondono Sergio GIORGINI, *presidente ENPACL*, Fabio FARETRA, *direttore generale ENPACL*, e Gianni GOLINELLI, *dirigente della Direzione Finanza ENPACL*.

Alberto BAGNAI, *presidente*, dopo aver ringraziato i rappresentanti di ENPACL intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	70
Comunicazioni del presidente	70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 31 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 31 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che, secondo quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai

rappresentanti dei gruppi, una delegazione della Commissione effettuerà una missione in Abruzzo nelle giornate del 3 e 4 dicembre prossimi. Tale missione potrà includere una apposita presentazione dell'attività istituzionale della Commissione presso l'Università di Chieti, nonché un sopralluogo presso il Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro – Nucleo Carabinieri Biodiversità Magliano de' Marsi, in provincia di L'Aquila, dove è collocato il magazzino reperti confiscati ai sensi della CITES, nell'ambito del filone d'inchiesta, già avviato dalla Commissione, riguardante le attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie » e la verifica della corretta applicazione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale (relativo ai delitti contro il sentimento per gli animali). Il termine per la comunicazione, da parte dei gruppi, della partecipazione dei commissari alla suddetta missione, in numero di tre per la maggioranza e tre per l'opposizione, è fissato per le ore 13 di venerdì 15 novembre.

Comunica altresì che, secondo quanto convenuto nella medesima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la presidenza parteciperà a un convegno che si svolgerà il prossimo 5 dicembre a Roma, in occasione dei

trent'anni dalla presentazione del primo Rapporto Ecomafia da parte di Legambiente. La partecipazione è estesa a tutti i commissari interessati.

Comunica, inoltre, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell'ambito delle collaborazioni di soggetti esperti nelle materie di interesse per la Commissione, che possano garantire il necessario supporto tecnico all'attività d'inchiesta della Commissione medesima in collegamento con i singoli filoni di approfondimento, ha deliberato di avvalersi delle seguenti collaborazioni: a tempo pieno e a titolo gratuito, del primo dirigente della Polizia di Stato, Annalisa Magliuolo, quale ufficiale di collegamento della Commissione; nonché, a tempo parziale e a titolo gratuito, del professor Stefano Masini, professore associato di diritto agroalimentare, dell'avvocato Francesca Allocco e della dottoressa Marta Obinu, ricercatrice universitaria.

La presidenza avvierà per queste collaborazioni, ove necessario, la procedura prevista per l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva.

Comunica, altresì, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di dar seguito alla previsione contenuta nella legge istitutiva (legge n. 53 del 10 maggio 2023) che attribuisce alla Commissione, al comma 1, lettera e), dell'articolo 1, la competenza a verificare, tra l'altro, « (...) *l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati (...) e alle attività di bonifica, anche ai fini dell'individuazione del responsabile della contaminazione (...), verificando altresì lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti* ». In attuazione di tale previsione, e nell'ottica di fornire un opportuno aggiornamento delle informazioni già raccolte dalle precedenti Commissioni nelle scorse legislature sulla tematica in oggetto e di verificare la sussistenza di eventuali criticità per la finalizzazione dei processi di bonifica in corso, si è infatti convenuto di avviare uno specifico filone di inchiesta riguardante lo stato di attuazione delle bonifiche in alcuni SIN situati in

diverse zone del Paese, individuati in considerazione della loro ampiezza, criticità e caratteristiche, prediligendo in particolare quelli che richiedono un'ulteriore attività di approfondimento da parte della Commissione al fine di aggiornare il quadro della situazione, verificando lo stato di avanzamento dei lavori, i risultati finora raggiunti, nonché l'esigenza di eventuali ulteriori interventi. Il superamento definitivo delle situazioni critiche derivanti da un'epoca di industrializzazione – realizzata, peraltro, in un contesto di bilanciamento tra attività economica e ambiente profondamente diverso dall'attuale – risulta infatti decisivo per l'affermazione di un contesto di legalità economica, amministrativa e ambientale.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto inoltre sull'opportunità che, al fine di avviare le relative attività d'inchiesta, una delegazione della Commissione svolga una prima missione presso il SIN di Crotone, comprensiva di un sopralluogo e di un breve ciclo di audizioni in loco con i principali soggetti interessati dal suddetto ambito di indagine, nelle giornate del 16 e 17 dicembre prossimi, compatibilmente con l'andamento dei lavori parlamentari. Tale missione potrà altresì includere un sopralluogo presso il vicino Porto di Gioia Tauro, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante il fenomeno dei traffici transnazionali di rifiuti, già avviato per decisione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Il termine per la comunicazione, da parte dei gruppi, della partecipazione dei commissari alla suddetta missione, in numero di tre per la maggioranza e tre per l'opposizione, salvo diversa indicazione da parte dei gruppi medesimi, è fissato, anche in tal caso, per le ore 13 di venerdì 29 novembre 2024.

Non essendovi altri interventi, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere****S O M M A R I O****AUDIZIONI:**

Sulla pubblicità dei lavori	72
Audizione di Simona Petrozzi, Presidente di Terziario Donna Confcommercio Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	72

AUDIZIONI

*Giovedì 31 ottobre 2024. — Presidenza
del presidente Martina SEMENZATO.*

La seduta comincia alle 8.30.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audita che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Audizione di Simona Petrozzi, Presidente di Terziario Donna Confcommercio Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Simona PETROZZI, *presidente di Terziario Donna Confcommercio Roma*, e Marina MARCONATO, *avvocato di Terziario Donna Confcommercio Roma*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Cecilia D'ELIA (PD-IDP), la deputata Stefania ASCARI (M5S), nonché Martina SEMENZATO, *presidente*.

Simona PETROZZI, *presidente di Terziario Donna Confcommercio Roma*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

S O M M A R I O

Comunicazioni del presidente	73
Sulla pubblicità dei lavori	73
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione di Massimo Forti	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori	74

Giovedì 31 ottobre 2024. – Presidenza del presidente DE PRIAMO. – Interviene Massimo Forti, all'epoca fidanzato di Mirella Gregori. Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, il dottor Massimo Brandimarte, l'avvocato Alessandro Cardia, la dottoressa Laura Capraro, il giornalista Fiore De Rienzo, il giornalista Valter Delle Donne, la dottoressa Carmen Manfreda, il dottor Tommaso Nelli, l'avvocato Simone Pacifici, l'avvocato Vittorio Palamenghi, il dottor Igor Patruno, il giornalista Gian Paolo Pelizzaro, l'avvocato Claudio Santini e il dottor Massimiliano Vucetich, nonché il Vice questore aggiunto della Polizia di Stato dottor Giuseppe Paglia e i Marescialli Capo dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Andrisano e Michele Ettore.

La seduta comincia alle 14.20.

Comunicazioni del presidente.

Il PRESIDENTE comunica che, conformemente alle indicazioni formulate nell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltosi il 24 ottobre 2024,

è stato conferito, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del Regolamento interno, per la durata di un anno a decorrere dalla data del 24 ottobre scorso, l'incarico di consulenti a tempo parziale e a titolo gratuito, all'avvocato Pietro Mazzei, al dottor Vincenzo Vecchio, al dottor Manuel Cinquarla e al dottor Massimiliano Vucetich. Comunico, altresì, che è stato conferito l'incarico di consulente a tempo pieno e a titolo gratuito al dottor Tommaso Nelli.

Comunico, infine, che l'ufficio di presidenza ha ritenuto di conferire l'incarico di consulenti a tempo pieno, per il prezioso e assiduo lavoro svolto, all'avvocato Cardia, all'avvocato Palamenghi e alla dottoressa Capraro, già consulenti a tempo parziale della Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto

audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni. Si riserva, ai sensi del comma 6 del già citato articolo 12, apprezzate le circostanze, di disporre l'interruzione anche solo temporaneamente di tale forma di pubblicità. Ricorda inoltre che gli auditi rispondono delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese e che possono richiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o di parte di essa, ove ritengano di riferire fatti o circostanze che non debbano essere divulgati. Precisa infine che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la Commissione, su richiesta del Presidente o di due componenti, può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di Massimo Forti.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione di Massimo Forti, all'epoca fidanzato di Mirella Gregori.

Il signor Massimo FORTI riferisce alla Commissione sui fatti oggetto dell'inchiesta.

Intervengono per porre quesiti, il presidente DE PRIAMO (FdI), i deputati MORASSUT (PD-IDP), IAIA (FDI) e ASCARI (M5S) e i senatori SCURRIA (FdI), MALPEZZI (PD-IDP) e PARRINI (PD-IDP), ai quali risponde il signor Massimo FORTI.

Prendono quindi nuovamente la parola per porre quesiti il presidente DE PRIAMO (FdI), i deputati IAIA (FDI) e MORASSUT

(PD-IDP), la senatrice MALPEZZI (PD-IDP) e la deputata ASCARI (M5S), nonché la senatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az), ai quali fornisce elementi di risposta il signor Massimo FORTI.

Su richiesta del senatore SCURRIA (FdI), il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 15.27 alle 15.28)

Pongono ulteriori quesiti il presidente DE PRIAMO (FdI) e il deputato MORASSUT (PD-IDP).

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone nuovamente la chiusura della trasmissione audio-video, avvertendo che i lavori proseguiranno in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 15.34 alle 15.35).

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle 15.36.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Giovedì 31 ottobre 2024. — Presidenza del presidente DE PRIAMO.

Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.08.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 1621 Foti e C. 340 Candiani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	5

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ERRATA CORRIGE	25
----------------------	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE CONSULTIVA:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	26

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	43
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	43
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti di <i>Breaking the Silence</i>	49

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	50

5-03051 Centemero: Chiarimenti in ordine alla possibilità per le ONLUS di usufruire delle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura in caso di variazioni della CILA	50
5-03050 Congedo: Iniziative volte a impedire lo spostamento degli utili nei Paesi a fiscalità agevolata da parte dei principali gruppi mondiali della <i>web economy</i>	51
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	59
5-03052 Merola: Disciplina del finanziamento del 5 per mille, con particolare riferimento alla fissazione di un tetto massimo di risorse destinabili al riparto	51
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	61
5-03054 Fenu: Inclusione delle « forniture a piè d'opera » nel calcolo relativo allo stato di avanzamento dei lavori in materia di cessione del credito e dello sconto in fattura	51
5-03053 Lovecchio: Soggetti esclusi dal credito d'imposta destinato a strutture produttive del Mezzogiorno, con particolare riferimento al settore delle infrastrutture	51
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	62

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. C. 2112-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	52
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione (<i>Deliberazione</i>)	64
ALLEGATO (Programma)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	68
Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.	
Audizione del presidente e di altri rappresentanti dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	68

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
---	----

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	70
Comunicazioni del presidente	70

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NON-CHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	72
-----------------------------------	----

Audizione di Simona Petrozzi, Presidente di Terziario Donna Confcommercio Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	72
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI

Comunicazioni del presidente	73
Sulla pubblicità dei lavori	73

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione di Massimo Forti	74
----------------------------------	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori	74
--	----

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0113930